

NICOLÒ REZZARA

LA SCUOLA
NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

APPUNTI DI LEZIONI

*impartite agli alunni della Scuola Sociale Cattolica in Bergamo
dal 15 Agosto al 15 Settembre 1910*

SECONDA EDIZIONE

CORRETTA E AMPLIATA

Prima edizione elettronica: 8 marzo 2018

Digitalizzazione, revisione, impaginazione, pubblicazione: InfoChiuppano.it/2PanProject

Quanto dei testi liberi da diritto d'autore è sotto tutela (impaginazione, grafica, ecc.) è distribuito - salvo diversa indicazione - con licenza "Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale". Per ulteriori informazioni e per leggere la licenza completa, collegarsi al sito Internet: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it>

Il testo presente fa parte del lavoro di digitalizzazione da parte dell'associazione InfoChiuppano.it/2PanProject di opere di Nicolò Rezzara (1848-1915), sociologo e politico nato a Chiuppano, in occasione del 170° anniversario della sua nascita.

I.

Necessità di conoscere la legislazione che regola l'istruzione pubblica e privata di tutti i gradi.

Sommario: 1. Occorrono norme direttive. - 2. Deficienze e bisogni. - 3. Fecondità, legislativa. - 4. La legge Casati. - 5. Il malgoverno della pubblica istruzione. - 6. Criteri direttivi predominanti

1. Ogni ramo dell'azione cattolica, volta al bene religioso, civile, economico, sociale del popolo, è retto da norme e da discipline particolari, che debbono essere conosciute da coloro che ne assumono la direzione e la propaganda, altrimenti non si può seminare, né raccogliere frutti.

Troppi sono, anche nel campo nostro, i dilettanti, gli empirici, di scarsa cultura, e, non di rado, di molta presunzione, i quali ritardano o guastano le buone conquiste.

Nessuno può, né deve occuparsi di propaganda e di azione elettorale, se non conosce, almeno nelle parti principali, la legge elettorale politica, quella comunale e provinciale, quella sulle Camere di commercio e sul probivirato.

Nessuno si azzardi di promuovere e dirigere istituzioni di previdenza e di cooperazione, se non conosce abbastanza sicuramente le leggi che risguardano le società di mutuo soccorso, la Cassa nazionale di previdenza, gli infortuni sul lavoro, le Case popolari e quella parte del Codice di commercio che riguarda specialmente le società cooperative in genere.

E non soltanto è necessario conoscere leggi e regolamenti, ma la quotidiana esperienza insegna che conviene seguire attentamente anche la giurisprudenza relativa, benché varia e capricciosa.

2. Similmente deve dirsi dell'azione scolastica. Ma, disgraziatamente, fra gli apostoli dell'azione cattolica, è stato finora assai scarso il numero di coloro, i quali siensi data premura di approfondirsi nello studio della varia e complessa legislazione italiana in materia scolastica.

Mentre in altri campi l'attività dei cattolici e delle loro associazioni si è manifestata vigorosa, intelligente, efficace, in quello della scuola si è rivelata scarsa e incerta; nei primi, abbiamo già non pochi maestri degni di governare; in questo, della scuola, mentre abbiamo insegnanti numerosi e degni, non contiamo che un numero limitato di gente illuminata che ne diriga l'azione.

Perché anche la scuola cristiana possa contare presto, in numero maggiore, apostoli fervorosi e idonei, cerchiamo di mettere alla portata di tutti gli elementi legislativi, che debbono essere maggiormente conosciuti.

Fin dal 1881, fu pubblicato, per cura dell'*Opera dei Congressi*, un *Manuale di legislazione scolastica*, ad uso dei cattolici e delle loro associazioni. Ma restò alla prima edizione: oggi non potrebbe più servire.

Altri parecchi, più o meno sicuri e completi, vennero pubblicati da autori liberali, alcuni, anzi, con indirizzi apertamente settari.

Però da essi, in parte, é dalle singole Leggi e Regolamenti stati pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero e della Pubblica Istruzione che uscì mensilmente dal 15 dicembre 1874 e divenne poi settimanale, si può ricavare quanto può bastare a far conoscere la legislazione scolastica e giovarsene.

3. Da un esame abbastanza diligente fatto intorno alla legislazione scolastica, dalla promulgazione della legge Casati, 13 novembre 1859 fino al 1909 – cioè nel periodo di 50 anni – risulta che tutta la materia scolastica in Italia è ora disciplinata da 50 Leggi diverse, da 22 Regolamenti, da 167 Decreti reali, da 302 Circolari ministeriali, senza contare i Pareri, le Ordinanze, le Note che, per gli idolatri della burocrazia, valgono talvolta più delle leggi stesse.

Tutta questa produzione di disposizioni legali e governative, venutaci in 50 anni, durante i quali si ebbero 43 ministri della Pubblica Istruzione, costituisce, un ammasso informe, indigesto di riforme talvolta contraddittorie, talvolta ridicole per la loro pedanteria.

4. Il corpo più ordinato e più completo di disposizioni e hi norme sulla pubblica istruzione è ancora oggi la legge organica del 13 novembre 1859, detta Legge Casati, dal nome del ministro che la preparò e la firmò.

Quella legge è divisa in cinque titoli.

Il I tratta dell'amministrazione della Pubblica Istruzione, quella centrale e quella locale.

Il II tratta dell'Istruzione superiore.

Il III tratta dell' Istruzione secondaria classica.

Il IV tratta dell' Istruzione tecnica.

Il V tratta dell' Istruzione elementare.

Di tutte le leggi scolastiche, questa del 18 novembre 1859 è ancora oggidì, la migliore, quantunque pur essa limitasse assai la libertà della scuola. .

5. E noto che 1' art. 5 delle disposizioni preliminari del Codice Civile italiano afferma: « *Le Leggi non sono abrogate che da Leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità delle nuove disposizioni colle antecedenti o per la nuova legge che regola l'intera materia già regolata dalla Legge anteriore* ».

A tale massima fondamentale il Ministero della P. I derogò assai di frequente. Con disposizioni di Regolamenti, alterò più volte, sostanzialmente, quelle contenute nelle Leggi; con Decreti Reali e Ministeriali diede interpretazioni e applicazione a Leggi e a Regolamenti in senso diverso od opposto da quello ragionevolmente inteso.

In quel Ministero la confusione, il disordine, i favoritismi, i capricci di Ministri, di Sottosegretari, di uomini politici, di settari influenti crearono tale stato di cose, che obbligò il Governo, dopo gli scandali Nasi, a nominare, con R. Decreto 8 marzo 1908, una Commissione d'inchiesta « *col mandato di esaminare le condizioni dei servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e le eventuali responsabilità a carico dei funzionari, risultanti dai procedimenti svoltisi dinanzi, l'alta Corte di giustizia e di proporre i provvedimenti, sia riguardo alle persone, sia riguardo alle riforme dell'amministrazione dell'istruzione, che l'esito dell'inchiesta consigli, e con facoltà, di procedere a qualunque esame ed indagine per l'adempimento del suo mandato e di visitare tutti gli istituti, le scuole e gli uffici attinenti al Ministero della pubblica istruzione.*

Con la Legge 24 dicembre 1908 alla Commissione d'inchiesta furono conferiti i poteri dell'autorità giudiziaria in materia civile, per quanto riguarda la escussione dei testimoni.

Il lavoro della Commissione durò due anni; rivelò colpe e responsabilità tali da indurre il Parlamento a votare, quest'anno una legge con la quale venne costituito apposito Tribunale per la cosiddetta epurazione della Minerva. Avea ragione il deputato Morelli di proporre alla camera il 18 giugno 1867 l'abolizione del Ministero della pubblica istruzione, e il prof. Allievo di scrivere vent'anni dopo: « Il Ministero della pubblica istruzione va annullato ».

6. Nelle riforme introdotte dal 1859 nella Istruzione superiore, media ed elementare, due concetti guidarono sempre, finora, il Parlamento e il Ministero della P.

1. Accentrare nello Stato il governo delle scuole d'ogni grado.

2. Laicizzare completamente tutte le scuole, col pretesto della neutralità.

A intensificare la propaganda per il conseguimento di tali scopi, si prestarono egregiamente dapprima i cosiddetti Congressi pedagogici; poi, quelli dei Filosofi, degli Insegnanti medi, e, recentemente, i Congressi, l'azione e le pubblicazioni dell' *Unione magistrale nazionale*, con la evidente protezione ed anche coi sussidi del Governo.

II.

Istruzione superiore.

SOMMARIO: 1. Le facoltà teologiche. — 2. Benefizi legali pei cattolici. — 3. Miglioramenti nelle università libere. — 4. Istituzioni sussidiarie.

1. L'art. 49 della Legge Casati sull'*insegnamento superiore* stabiliva che esso comprendesse cinque facoltà: 1. La teologia; 2. La giurisprudenza; 3. La medicina 4. Le scienze fisiche, matematiche e naturali ; 5, La filosofia e le lettere.

Dunque, alla teologia era riservato il primo posto.

Con l'art. 51 della stessa legge venivano specificata gli insegnamenti delle facoltà teologiche nel modo seguente: 1. Istituzioni bibliche; 2. Sacra Scrittura ; 3. Storia ecclesiastica ;

4. Istituzioni teologiche 5. Teologia speculativa ; 6. Materie sacramentali; 7. Teologia morale ; 8. Eloquenza sacra.

Con l'art. 70 venivano fissati in numero di sei professori della Facoltà teologica.

Pel riordinamento delle Università toscane, si ebbe il Decreto-legge Boncompagni-Ridolfi del 31 Luglio, 1859. Eccone il 1. articolo: *L' Università di Pisa è ricostituita colle sei facoltà;*

1. *Teologia, ecc.*

E l'art. 9, riguardante le lauree, diceva: *La facoltà di Teologia nelle due Università di Pisa e di Siena conferisce le lauree di Sacra teologia e Sacra teologia, e Diritto ecclesiastico.*

Eguali disposizioni dal governatore della Romagna, col Decreto 30 Settembre 1859 aveano disciplinato gli studi dell'Università di Bologna. Con l'art. 1 si stabiliscono cinque facoltà: 1. La Teologia. Con l'art. 8 si fissano sei Cattedre di detta facoltà. E con l'art. 15 la durata degli studi per conseguire la laurea in quattro anni.

Per la Sicilia, fu promulgata la legge 17 Ottobre 1860 dal Prodittatore Mordini, controfirmata dal Segretario di Stato per la Istruzione, Ugdulema. "

Sembra la legge più liberale. Con l'art. 1 viene estesa alla Sicilia la Legge Casati, salve, si dice, le modificazioni contenute negli articoli seguenti, o che da ulteriori decreti potranno esservi arretrate.

Dunque, assicurata la Facoltà teologica;

Anzi, l'art. 6 dichiara che le *Università di Palermo, Catania e Messina conservano le loro cinque Facoltà e i Collegi di Belle Arti aggiuntivi.*

Importantissimo è l'art 11, del seguente tenore: *L'insegnamento privato è libero: ma non avrà lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico, se non è dato secondo le norme prescritte dalla legge.*

Quali sono queste norme?

1. Preparazione e presentazione del programma al Consiglio superiore (art.-24 Legge Casati).

2. Accettare la sorveglianza del Rettore, nelle città dove esiste una Università (art. 100 id.) ed in quelle dove havvi una sola Facoltà, dal Preside di essa.

3. Impegnarsi a continuare l'insegnamento privato almeno per cinque anni consecutivi (art.-104 id.).

Ha vigore, presentemente, per la Sicilia l'art. 11 della Legge Mordini? Si dovrebbe ritenere di sì. Perché due giorni dopo, il 19 ottobre 1860 lo stesso Prodittatore Mordini emanava un Decreto col quale fissava gli stanziamenti a favore delle tre Università siciliane, e tale Decreto è citato nell'art. 1 della Legge 13 luglio 1905 n. 384, il quale dice: *In relazione a quanto fu disposto dal Decreto prodittatoriale 19 ottobre 1860 n. 274 in favore delle Università siciliane, verrà stanziato nel bilancio dello Stato, a principiare dall'esercizio 1905-1906 uno speciale assegno fisso di L. 40000 per l'Università di Palermo, e di L. 20000 per l'Università di Catania e di L. 20000 per la Università di Messina.*

La Sicilia dovrebbe studiare il modo di approfittare della libertà concessale per l'insegnamento superiore; libertà dovuta, forse, al culto che i siciliani ebbero ed hanno per la libertà, anche della scuola. Ne furono esempi meravigliosi il Barone Vito D'Ondes Reggio e Francesco Perez ministro dell'I. P. dal 14 luglio al 24 novembre 1879.

Per le provincie napoletane fu emanata la legge 16 Febbraio 1861, detta legge Imbriani. L'art. 5 esplicitamente dice così: *La facoltà teologica è soppressa, salvo la Cattedra di Storia della Chiesa, che verrà aggregata alla facoltà di Filosofia e lettere.*

Le Facoltà teologiche nelle Università potevano essere tollerate dalle sette e dal liberalismo imperante? Essendo ministro della P. I. Antonio Scialoja, il 26 gennaio 1873 fu promulgata la seguente Legge (n. 1251).

Art. 1. — *Le Facoltà di teologia ancora esistenti nelle Università dello Stato vengono sciolte.*

Art. 2. — *Gli insegnamenti di queste Facoltà, i quali hanno, in generale interesse di cultura storica, filologica e filosofica, potranno essere dati, nelle Facoltà di lettere e filosofia, giusta il parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione.*

Che cosa è stato sostituito alle Cattedre delle Facoltà teologiche? Tutti in Italia ne sanno qualche cosa.

2. Or vediamo come i cattolici italiani, valendosi delle leggi esistenti, possano approfittare degli studi universitari ed esercitarvi qualche influenza.

Intanto, per disposizione dell'art. 25 della Legge Casati, *hanno diritto di dare lezioni intorno, alle materie che s'insegnano nelle Università, coloro che, non essendo né Professori ordinari, né straordinari, né Dottori aggregati, saranno ritenuti idonei, secondo le norme infra stabilite.*

Gli articoli successivi stabiliscono le norme per giudicare, dell'idoneità; e consistono: o nell'aver dato prove non dubbie di capacità nelle materie che si propongono d'insegnare,

oppure nell'aver dato le stesse prove con un esame particolare, dato da una Commissione nominata dal Ministro, presieduta dal Preside della Facoltà cui si riferisce il soggetto dell'esame.

Si noti anche che ai concorsi per titoli alle Cattedre vacanti nelle Università, banditi dal Ministero, possono concorrere anche *coloro che non appartengono all'insegnamento e all'amministrazione governativa*, e ciò in base al disposto dell'art 166, ultimo comma, del Regolamento generale universitario, 21 Agosto 1905, modificato da altro Regolamento 18 Agosto 1908, che è l'ultimo.

I citati Regolamenti, nel Capo XI, che comprende gli articoli dal 124 al 140, contengono chiare, particolareggiate disposizioni sugli insegnamenti privati nelle Università, sul valore dei loro corsi, sui loro diritti e doveri, sul modo per conseguire la libera docenza e sui diritti e doveri che l'esercizio di essa importa.

Pochi amici nostri hanno, finora, sperimentato tale mezzo per influire sull'insegnamento superiore. La nostra Federazione universitaria non potrebbe spingere i suoi migliori soci ad approfittarne?

Assai minori difficoltà incontrerebbero i Professori cristiani delle Università dello Stato, quando, collocati a riposo, chiedessero di aprire corsi privati pareggiati agli ufficiali.

3. Mancando in Italia una Università cattolica, si potrebbe, intanto, rendere migliore alcuna delle Università libere, ad esempio quella di Ferrara, che si regge ancora in virtù delle sue antiche costituzioni e del Decreto Favini 14 Febbraio 1860.

La *libera Università degli Studi di Ferrara*, in seguito alle giudiziose riforme del suo Statuto, introdotte nel 1899, è ora governata, nella parte amministrativa e in quella direttiva, da un Consiglio universitario, da una Deputazione e dal Rettore. Queste tre Autorità provvedono, insieme o separatamente, a tutto ; cioè:

- a) Amministrare l'ente.
- b) Indire concorsi e nominare i professori.
- c) Fissare e coordinare gli insegnamenti.
- d) Rilasciare diplomi.
- e) Concedere la libera docenza.

Chiunque concorre con largizioni straordinarie o annuali ad aumentare il patrimonio o le rendite dell'Università, ha diritto di far parte del Consiglio universitario.

4. A correggere in parte l'azione del monopolio statale e dell'ambiente universitario, possono giovare efficacemente i Pensionati cattolici per gli studenti universitari e le Associazioni di studenti cattolici universitari.

Dei Pensionati futuri può esser degno esemplare quello di Padova fondato dalla Società anonima per azioni *Francesco Petrarca*.

Le Associazioni e i Circoli di studenti universitari hanno una storia gloriosa, alla quale sono legati i nomi venerati dell'Eminentissimo Card. Riboldi, di Mons. Alessi, del Padre Zocchi, di Mons. Pini e d'altri.

Certo è che dalle Università dello Stato ci vengono, da alcuni anni, in numero e qualità, migliori elementi che in passato.

III.

Istruzione secondaria.

SOMMARIO: 1. L'istruzione secondaria e l'insegnamento religioso. — 2. Come sia trattato l'insegnamento secondario privato. — 3. I Comuni, le Provincie, gli enti morali e l'istruzione secondaria. — 4. Regificazione di Scuole pareggiate. — 5. L'istruzione secondaria privata come possa migliorarsi ed estendersi.

1. L'istruzione secondaria si suddivide in classica, tecnica e normale.

La legge Casati, perciò che concerne l'istruzione religiosa nei Ginnasi, e nei Licei, prescriveva con l'art. 193: *L'istruzione religiosa sarà data da un Direttore spirituale, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, per ciascun stabilimento, secondo le norme da determinarsi con un regolamento.*

Con l'art. 222, la stessa Legge dispensava gli acattolici frequentare l'insegnamento religioso e dall'intervenire dagli esercizi che vi si riferiscono, come pure quelli il cui padre o chi ne fa legalmente le veci avrà dichiarato di provvedere privatamente all'istruzione religiosa dei medesimi.

Identiche disposizioni si trovano nella Legge Casati (articolo 278) a riguardo dell'istruzione religiosa, nelle scuole e negli istituti tecnici e altrettanto nelle scuole normali e magistrali.

L'istruzione religiosa nelle scuole secondarie con orario sufficiente, venne impartita fino al 31 dicembre 1877. Così pure, fino a quell'epoca, gli alunni assistettero, nei giorni festivi, alla S. Messa e alla spiegazione del Vangelo.

Venne la legge 23 giugno 1877, la quale con l'art. 2 stabiliva: *A cominciare dal 1° gennaio 1878, l'ufficio di direttore spirituale nei Licei e nei Ginnasi e nelle Scuole tecniche è abolito.* Col R. Decreto 24 aprile 1879 anche nelle Scuole normali e magistrali fu soppresso l'insegnamento religioso.

E così, dopo vent'anni, la parte buona e cristiana della Legge Casati per le Scuole secondarie fu distrutta completamente.

2. Altre parti veramente liberali e buone di quella Legge subirono alterazioni in senso restrittivo della libertà e al fine di rendere sempre più malagevole l'insegnamento privato.

Un esempio. L'art. 226 della Legge Casati, che non è mai stato abrogato, né modificato, dice: *Potranno essere ammessi a fare gli esami, per ottenere il certificato di licenza nei Ginnasi e nei Licei, anche i giovani che non avranno fatto i loro studi in simili stabilimenti.*

Dunque, in virtù di tale disposizione, chiunque, istruito in famiglia, in una scuola privata, in un seminario, avrebbe diritto di presentarsi in qualunque Ginnasio, in qualunque Liceo, per sostenere l'esame di licenza.

Invece, che avviene ora? Il Regolamento vigente, approvato con R. Decreto 13 ottobre 1904, n. 598, all'art. 2 dice: *I candidati provenienti da scuola privata o paterna devono sostenere gli esami di licenza nella scuola media governativa più vicina al luogo di loro abituale dimora e non mai fuori della provincia, a meno che non si trovino nella condizione di cui all'art. 3 o che nella provincia manchi la scuola media corrispondente.*

L'art. 3 contempla il caso del candidato che sia stato istruito privatamente da uno o più professori di un determinato istituto governativo o pareggiato. Ed è giusto che costui passi in altro istituto a subire l'esame.

Dunque, tolta la libertà di scegliere l'istituto nel quale dare l'esame, e, per disposizione dell'art. 30 del vigente Regolamento, resa obbligatoria la presentazione della licenza ginnasiale o tecnica o complementare.

Non basta. I disgraziati, provenienti da scuola privata o paterna, sia per un esame di ammissione, sia pur un esame di licenza, debbono pagare una soprattassa in confronto della tassa applicata agli alunni degli istituti governativi. Ad esempio, sempre per Regolamento vigente, 13 ottobre 1904:

Per l'ammissione al Ginnasio	L 20	invece di	10
Per l'ammissione al Liceo	60	»	40
Per la licenza dal Ginnasio	120	»	50
Per la licenza dal Ginnasio	150	»	75

Così dicasi, in proporzione, per gli esami d' ammissione e di licenza nelle Scuole tecniche, negli Istituti tecnici, e nelle Scuole normali.

Gli alunni di una scuola pubblica possono essere dispensati dagli esami per la licenza, in quelle discipline nelle quali abbiano ottenuto nello scrutinio finale non meno di otto punti nel profitto e nella condotta; pei privati, nessuna indulgenza.

S'aggiunga ancora. Per un alunno di scuola pubblica, bastano quindici minuti di esame orale per ogni disciplina: pel privato, tempo minimo venti minuti, massimo trenta minuti.

Unica soddisfazione concessa (art. 95 dei Regol.) è il diritto nella famiglia e negli insegnanti dell'alunno di essere presenti al solo esame *orale*.

Tale è la condizione fatta non dalla Legge, ma da Regolamenti posteriori, agli studenti, provenienti da scuole private o paterne.

3. Vero è che la Legge Casati autorizzò i Comuni ad aprire, a proprie spese, Ginnasi, Licei, Scuole tecniche, ecc. (articoli 240, 241) e che per l'art. 249 *gli studi fatti negli istituti comunali d'istruzione secondaria saranno pareggiati agli studi fatti nei Ginnasi e nei Licei, ed apriranno l'adito non solo agli esami d'ammissione e di licenza in tutti questi stabilimenti, ma altresì agli esami d'ammissione nelle facoltà universitarie, semprechè nei predetti stabilimenti vengano osservate le norme prescritte per gli Istituti regi corrispondenti.*

Approfittando di tale disposizione, parecchi Comuni hanno fondato e mantengono Ginnasi, Licei e Scuole tecniche pareggiate, con grande vantaggio, particolarmente in ciò che ha rapporto allo spirito, alla disciplina alla qualità e al valore dei professori.

Oltre ai Comuni, anche parecchi Corpi morali dirigono e mantengono Istituti d'Istruzione secondaria pareggiati. Quasi ogni Provincia ne conta alcuno. Non pochi sono accreditati e fiorenti. Bisognerebbe però moltiplicarli. A tal uopo, sarebbe consigliabile alle Amministrazioni dei Collegi convitti privati, dove si dà l'istruzione classica o tecnica, di approfittare della Legge organica (art. 244, 245) onde godere i benefizi del pareggio. Assumere perciò la personalità giuridica, mettersi in regola cogli insegnanti, cogli stipendi, colle tasse, con la dotazione dei gabinetti, e poi chiedere il pareggio.

Art. 244. *Gli istituti di qualsivoglia denominazione con convitto o senza, aventi per sé stessi, secondo la legge, caratteri di Corpi o persone morali, od affidati dal Governo a Corpi morali, oppure dipendenti dei tali Corpi o persone, ai quali corre l'obbligo di dare in tutto od in parte l'istruzione secondaria, e che non sono contemplati all'art. 261, (quelli retti da corporazioni religiose) saranno sottoposti, in quanto all'ispezione ed ai requisiti voluti nell'insegnamenti, al regime stesso, cui sono sottoposti gli stabilimenti o regi, o comunali d'istruzione secondaria, ai quali per ciò che concerne*

gli studi che vi sono fatti, sono interamente pareggiati. I sussidi che lo stato fornisce nell' interesse di una parte della popolazione ad alcuni Istituti di tale ordine sono mantenuti.

Art. 245. *Gli Istituti di questo stesso ordine, cui non corre legalmente l'obbligo di dare, ma nei quali come che sia si dà effettivamente l'istruzione secondaria del primo e del secondo grado, non potranno pretendere ad essere parificati, per ciò che riguarda gli studi che vi si fanno, agli Istituti summenzionati, se non in quanto sottostaranno al regime cui questi sono sottomessi e impartiranno compiutamente l'istruzione delle materie prescritte dai programmi.*

4. Da qualche anno però un pericolo è sorto a danno degli Istituti pareggiati, dopo le Leggi 16 luglio 1904 n. 397 e 25 luglio 1907, n. 645 e del Regolamento 3 agosto 1909.

Vi sono, purtroppo, Comuni e Corpi morali, i quali sono disposti, anzi lieti, di liberarsi dagli impegni e dalle spese scolastiche, scaricandone una parte allo Stato, senza preoccuparsi delle conseguenze di ordine morale e didattico.

Alcuni di costoro hanno già incominciato a valersi della citata nuova Legge, che riguarda la regificazione delle Scuole medie.

Ecco l'art. 1: *La conversione in governative di scuole secondarie dipendenti da provincie, da comuni o da altri enti morali, potrà effettuarsi per Decreto reale, sempre che l'ente interessato garantisca all'erario sul proprio bilancio un contributo pari a quelli indicati dalla tabella A, che fa parte integrante della presente legge.*

E la tabella A dice che il contributo annuo da garantirsi allo Stato, oltre alla concessione dei locali per le Scuole, è di L. 13081 — per una Scuola complementare di terza classe; di L. 37510 per una Scuola normale femminile; di L. 16977,55 per una normale maschile o una tecnica; di L. 19399,02 per un Ginnasio isolato; di L. 40648,05 per un Ginnasio-Liceo; di L. 20693,80 per un Liceo isolato — sempre di terza classe. Se gli Istituti da regificare sono di seconda o di prima classe, il contributo annuo aumenta di parecchie migliaia di Lire.

Avvennero già alcune di tali conversioni. Dal 1907 in poi chiesero e ottennero la conversione, il Liceo pareggiato di Lanciano, i Ginnasi pareggiati di Ariano di Puglia e di Piacenza, le Scuole tecniche di Piacenza e di Cotrone, il Ginnasio-Liceo, la Scuola tecnica e l'Istituto tecnico di Asti; i Ginnasi e Licei di Chiari, di Brindisi, di Maddaloni e di Molfetta; i Ginnasi di Francavilla e di Andria.

Sono, quasi dovunque, gli insegnanti che spingono e premono, perché la regificazione avvenga, allo scopo migliorare la loro condizione economica. E non riflettono che sacrificano molta parte della loro libertà.

5. In Italia non mancano Società private e altre legalmente costituite, che hanno per iscopo di dirigere e amministrare Istituti di istruzione secondaria.

Sarebbe desiderabile che trovassero in sé l'energia di chiedere e di ottenere il pareggio degli studi; e, più desiderabile ancora che sapessero diventare eccellenti, sia dal lato dell'educazione e della disciplina, come da quello della cultura.

E, più desiderabile ancora, che Istituti maschili e; femminili retti da religiosi, fra i quali ve ne sono alcuni ben provveduti di mezzi, curassero la fondazione di Scuole normali, che in brevi anni, potessero fornire insegnanti cristiani e valenti alle loro scuole a quelle dei Comuni e delle Provincie.

IV.

Diplomi di abilitazione per esami e per titoli.

SOMMARIO: 1. Diplomi d'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere. — 2. Idem del disegno. — 3. Idem della computisteria — 4. Idem della calligrafia

1. Per completare le nozioni date intorno all'istruzione secondaria è 'utile conoscere quali sieno i requisiti voluti dalle vigenti disposizioni legali e governative per ottenere i diplomi di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie classiche, tecniche e normali: *Francese, Inglese, Tedesca, Spagnuola*; come pure per ottenere il diploma d'abilitazione all'insegnamento del *Disegno*, della *Computisteria* e della *Calligrafia*.

Per le lingue straniere vige la Legge 7 luglio 1907 n. 439 e il Regolamento pubblicato col R. Decreto 16 aprile 1905 n. 210.

L'abilitazione è di due gradi; quella di I grado vale pei Ginnasi, per le Scuole tecniche e per le Complementari; quella di II grado vale pei Licei, per gli Istituti tecnici e per le normali. L'abilitazione si ottiene per esami, i quali avranno luogo, ogni anno, nei mesi di aprile o di maggio, presso la facoltà di Filosofia e Lettere di Bologna, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Pisa, Roma e Torino, presso l'Accademia scientifico-letteraria di Milano e presso la sezione di Filosofia e Filologia del R. Istituto di studi superiori a Firenze.

Per l'ammissione agli esami di primo grado, occorre possedere la licenza del Liceo o dell'Istituto tecnico o di una R. Scuola media di commercio ; oppure aver superato l'esame di licenza normale ; oppure aver conseguito, prima del 31 dicembre 1905, il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua italiana o della latina e greca, o della storia e geografia, o della filosofia o della pedagogia per le scuole medie ; oppure avere ottenuto in una R. Scuola superiore di magistero femminile il diploma per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, della storia e geografia e della pedagogia.

Agli esami di secondo grado sono ammessi i laureati in Italia e all'estero, il cui titolo sia riconosciuto sufficiente dal Consiglio superiore ; coloro che anteriormente al 31 dicembre 1905 conseguirono il diploma per l'insegnamento delle lettere italiane o delle latine e greche o della storia e geografia o della filosofia nei Licei; sono ammessi anche coloro che, a giudizio della Giunta del Consiglio superiore per l'I. P., avranno titoli equipollenti a una laurea universitaria.

Il Regolamento dà le norme e i programmi per i singoli esami.

2. L'abilitazione all'insegnamento del *Disegno* nelle scuole tecniche e normali si ottiene, ottemperando alle disposizioni dei Regolamenti approvati coi R. Decreti 26 maggio 1901, 11 giugno 1901 e 6 marzo 1902.

Essa si può ottenere per esami ed eccezionalmente per titoli, ogni anno, nel mese di aprile, presso gli Istituti e le Accademie di belle arti designate dal Ministro della P. I.

Oltre ai soliti documenti, occorre provare di aver compiuto Regularmente in un R. Istituto di belle arti l'intero corso comune e il corso speciale d'ornato ; oppure presentare documenti che comprovino avere il candidato fatto in altri modi studi equivalenti, di cui è giudice la Commissione esaminatrice.

3. Per l'abilitazione all'insegnamento della *Computisteria*, si seguono le norme del Regolamento approvato con R. Decreto 8 luglio 1888.

L'abilitazione si ottiene annualmente nel mese di aprile, mediante esami presso non più di dodici Istituti tecnici del Regno, designati dal Ministero.

Per essere ammessi a tale esame, occorre presentare la licenza della sezione commercio e ragioneria di un Istituto tecnico, o la licenza universitaria in matematica, o fisico-matematica ; oppure il diploma di abilitazione, all'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie classiche, tecniche, e normali, congiunto ad attestazione di averla lodevolmente insegnataci due anni almeno in scuole governative e pareggiate.

4. L'abilitazione all'insegnamento della *Calligrafia* nelle scuole tecniche e normali si ottiene mediante esame, nel mese di aprile d'ogni anno, presso non più di venti Provveditori agli studi, designati dal Ministero. I candidati debbono presentare, oltre ai soliti documenti, la licenza ginnasiale o tecnica: oppure la patente magistrale di grado superiore, oppure il diploma di abilitazione ad un insegnamento nelle scuole tecniche, ginnasiali e normali. (Regolamento approvato con Regio. Decreto 8 luglio 1888 n. 5678).

V.

Istruzione privata secondaria ed elementare.

1. Facoltà di aprire Stabilimenti d'istruzione secondaria. — Facoltà di aprire Corsi d'istruzione secondaria. — 3. I privati di fronte alla Scuola normale. — 4. Istruzione paterna. — 5. Istruzione privata elementare. — 6. Istruzione libera.

1. Si è già veduto quanto sia limitata l'influenza privata negli Istituti superiori, per mezzo della libera docenza.

Vediamo ora come sia disciplinata dalla legge l'istruzione privata secondaria e la elementare.

La legge Casati, art. 246, così si esprime: *È fatta facoltà, ad ogni cittadino che abbia 25 anni compiuti ed in cui concorrono i requisiti morali necessari, di aprire al pubblico uno Stabilimento d'istruzione secondaria, con o senza convitto, purché sieno osservate le seguenti condizioni:*

1. *Che le persone cui saranno affidati i diversi insegnamenti abbiano rispettivamente i requisiti voluti da questa legge, per aspirare ad insegnare in una scuola secondaria pubblica o titoli equipollenti.*

2. *Che gli insegnamenti siano dati in conformità del programma in cui sarà annunciata al pubblico l'apertura dello Stabilimento e che ad uno stesso insegnante non possano essere affidate più di due materie d'insegnamento.*

3. *Che lo Stabilimento sia aperto in ogni tempo alle Autorità cui è commessa l'ispezione ordinaria, delle scuole secondarie, come altresì alle persone cui il Ministro avrà data una delegazione a questo fine.*

La stessa legge continua a dare ulteriori prescrizioni.

Art. 247. — *Il cittadino che vorrà usare di questa facoltà: farà conoscere, con una dichiarazione per iscritto, la sua interdizione al Provveditore della rispettiva Provincia.*

A questa dichiarazione, in cui sarà indicato il Comune ed il locale ove lo Stabilimento sarà aperto, saranno annessi il programma degli insegnamenti ed i nomi degli insegnanti coi titoli di cui sono muniti.

Il Provveditore dovrà accertarsi, col mezzo dell'Autorità municipale, della salubrità del locale, e della sua opportunità per le vicinanze, ed assumere tutte le informazioni necessarie sulla moralità dell'individuo che fa la richiesta delle persone seco lui conviventi.

e entro due mesi dalla fatta dichiarazione, non interviene per parte del Provveditore, una opposizione motivata, ufficialmente notificata al dichiarante, lo Stabilimento potrà essere aperto, e finché si mantiene nelle condizioni accennate all'articolo precedente, non potrà essere chiuso, se non per cause gravi, in cui sia impegnata la conservazione. dell'ordine morale, e la tutela dei principii che governano l'ordine sociale pubblico dello Stato o la salute degli allievi.

Se però lo Stabilimento non sarà aperto entro 6 mesi dal giorno in cui, a tenore di quest'articolo, può esserlo, la dichiarazione precitata sarà considerata come non avvenuta.

Art. 248 — I motivi dell'opposizione all'apertura di uno di questi Stabilimenti potranno essere sottoposti, sull'istanza del dichiarante, al giudizio del Consiglio Provinciale per le scuole. Al giudizio dello stesso Consiglio saranno sempre sottoposte le cause che possono rendere necessaria la chiusura di questi Stabilimenti.

In ogni caso, tale chiusura non si farà che per Decreto Ministeriale, sentito il consiglio Superiore.

Art. 249 — Nei casi d'urgenza, il Provveditore riservate le guarentigie dell'articolo precedente, potrà far procedere alla chiusura temporaria di tali Stabilimenti.

Tutto ciò riguarda le persone e le Associazioni che intendono di aprire Istituti di Istruzione secondaria.

2. La legge Casati ha pure disposizioni circa, l'insegnamento che può essere impartito da privati, forniti di titoli legali.

Art. 250. I cittadini che abbiano ottenuta l'abilitazione ad un dato insegnamento ginnasiale o liceale avranno la facoltà di aprire personalmente corsi pubblici intorno a quelle materia per cui avranno titolo legale sufficiente.

I loro corsi saranno sottoposti all'ispezione dei Provveditori né potranno essere chiusi che per cause gravi, di cui all'art. 247, stando ferme a questo riguardo in favore di tali insegnanti le guarentigie, che nell'articolo stesso sono assicurate ai Capi degli Stabilimenti privati d'istruzione, secondaria.

Eguali disposizioni, tanto per i Collegi-convitti, come per le persone, esige la legge Casati per le Scuole Tecniche e gli Istituti Tecnici privati (Art. 307).

E nei regolamenti in vigore si trovano disposizioni pressoché analoghe.

Per l'insegnamento privato-ginnasiale valgono gli art. 102,103,104,105, 106, 107 del regolamento 3 Febbraio 1901. Per l'insegnamento tecnico privato del primo grado, valgono gli art. 131, 132, 144, 145,146,147, 148, 149, del regolamento 21 Giugno 1885. Per l'insegnamento tecnico del secondo grado, pressoché identiche disposizioni sono dettate dal citato regolamento negli art. 195 e seguenti. Sempre però con le restrizioni che gli studenti privati debbono subire l'esame nella provincia in cui risiedono, debbono pagare le tasse maggiori e non possono ottenerne l'esonero, come gli studenti di scuola pubblica, che non si trovino in *condizione disagiata*.

3. Per l'insegnamento complementare e normale. Vigono le medesime disposizioni. Alle restrizioni sovraccennate, però se ne aggiunge una di più. L'art. 87 del regolamento 3 Dicembre 1896, che disciplina l'Istruzione normale, dice: « *Chi provenendo da scuola privata o paterna, abbia superato l'esame e conseguito, l'attestato di licenza dalla scuola normale, deve fare, per due anni, il tirocinio in una scuola elementare* ».

Gli articoli successivi, dall'art. 88 al 96, contengono tutta la procedura che il tirocinante deve: osservare nel biennio, per conquistare *il diploma di abilitazione all'insegnamento*.

Domanda in carta da bollo: recarsi a fare il tirocinio dove vuole il Provveditore agli studi; star nella scuola quanto vuole il R. Ispettore del Circondario; tenere un diario e notarvi quanto fa ogni dì; subire il giudizio finale. Se in questo ottiene una media di sei, è ammesso alla lezione pratica da farsi dinanzi ad apposita Commissione. Se non ottiene sei, è respinto. Poi, deve pagare la *tassa di diploma*, se vince la prova nella *lezione pratica*. Qual meraviglia, se assai scarso è il numero dei maestri?

4. Nella legge e nei regolamenti più volte citati, si parla, di *istruzione privata paterna*, la quale è qualche cosa di diverso dall'istruzione che viene impartita in *Una Scuola privata*. La *Scuola privata* d'istruzione secondaria o elementare deve essere autorizzata dal R. Provveditore ed essere tenuta da persona, fornita del relativo diploma. L'istruzione secondaria privata paterna è regolata dagli art. 251. e 252 della Legge Casati.

Art. 251. — « *L'istruzione secondaria che si dà nell'interna delle famiglie, sotto la vigilanza dei padri o di chi ne fa legalmente le veci, ai figli della famiglia, ed ai figli dei congiunti della medesima, sarà prosciolta da ogni vincolo d'ispezione* ».

Art. 252. — « *All'istruzione di cui nell'articolo precedente sarà eguagliata quella che più padri di famiglia associati a questo intento faranno dare sotto la effettiva loro vigilanza e sotto la loro responsabilità in comune ai propri figli* ».

Nessun regolamento è venuto a disciplinare l'applicazione dell'art. 252 della legge. Non si ha che una Circolare ministeriale del 15 Gennaio 1875 n. 417 da pochissimi conosciuta, ma che importa conoscere ne' suoi quattro punti sostanziali:

1. *I padri di famiglia, i quali vogliono usare del diritto accordato dall'art. 252, legge Casati, devono darne notificazione al Prefetto della Provincia Presidente del Consiglio scolastico provinciale. (In carta bollata da cent. 50).*

2. *La notificazione deve essere accompagnata dallo Statuto del loro Istituto e questo Statuto dev'essere esaminato dal Consiglio scolastico, affine di riconoscere se è ordinato siffattamente che la vigilanza dei padri sia effettiva e la loro comune responsabilità realmente efficace. Quando non fosse, il Consiglio scolastico può impedire che si apra.*

3. *L'Istituto non sia chiuso agli Ufficiali deputati dal Ministero della Pubblica Istruzione, ma la visita di questi si deve restringere ad esaminare se l'Istituto funzioni conforme all'ordinamento fissato col suo Statuto, e nei rispetti della tutela dell'igiene, della morale, delle Istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.*

4. *L'Istituto non può essere sciolto dall'obbligo di tenere un registro nella forma prescritta dalla Circolare del 12 Dicembre 1874 n. 415.*

Pochi, in Italia, hanno saputo profittare della libertà d'istruzione concessa con l'art 252. Eppure, in forza dell'art. 253 della legge Casati « *ai giovani che avranno fatto in tutto o in parte i loro studi, sotto la vigilanza paterna... sarà aperto l'adito agli esami di ammissione o di licenza negli Stabilimenti analoghi d'istruzione pubblica secondaria, e agli esami d'ammissione negli stabilimenti d'istruzione pubblica superiore* ».

Né può essere d'ostacolo la compilazione d'uno Statuto per tali scuole; esso, per sua natura, deve essere semplice e di pochi articoli. Perché la *vigilanza* sia, come vuole il Ministero, *effettiva*, i padri di famiglia possono delegare la vigilanza stessa a una *Giunta permanente di tre padri*, residenti nel luogo, dove è d'istituto.

Naturalmente, ogni anno, avvenendo mutamenti nel numero degli alunni e delle famiglie cui appartengano, occorre rinnovare la domanda al Prefetto con tutte le firme dei padri.

5. Per l'istruzione privata elementare, è fatta dalla legge Casati (art. 355) una piccola agevolezza.

Art. 355. — *I cittadini in cui concorrono i requisiti voluti da questa legge per essere eletti a reggere una scuola pubblica elementare, sono abili a tenere in proprio nome un Istituto privato dello stesso ordine, salvo a produrre all'Ispettore provinciale (ora Provveditore) gli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità. La licenza ottenuta nei Licei e negli Istituti tecnici terrà luogo di titolo di capacità.*

Nel regolamento Rava del 6 Febbraio 1908 si contengono però alcune disposizioni che, letteralmente prese, appaiono più restrittive:

L'art. 326 dice: *Le persone addette all' insegnamento nelle scuole private, aperte a norma dell'art. 355 della legge 13 Novembre 1859 n. 3725 devono possedere il titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.*

Dunque, non sarebbe più equivalente titolo di capacità la licenza liceale o dell'Istituto tecnico? Un regolamento non può abrogare una legge.

6. Più ampia libertà è concessa alle scuole gratuite *per fanciulli e per adulti* dalla stessa legge Casati (art. 357).

Art. 357. — « *Le persone che insegnano a titolo gratuito nelle scuole festive per i fanciulli poveri, o nelle scuole elementari per gli adulti od in quelle dove si fanno corsi speciali tecnici per gli artigiani, sono dispensate dal far constare la loro idoneità* ».

Dunque, scuole festive per fanciulli poveri, *libere*.

Scuole elementari per adulti (al di sopra dei 12 anni), *libere*.

Scuole professionali, *libere*.

Tutte libere, siano diurne, serali e festive, purché *gratuite*.

Si noti che il Governo assegna ogni anno premi speciali agli insegnanti di tali scuole, in virtù, dell'art. 41 del regolamento 6 Febbraio 1908. I sussidi vengono deliberati dal Consiglio scolastico però su proposta degli Ispettori.

E sono completamente libere le scuole d'agricoltura, che tanto bene possono recare alle popolazioni campagnole e anche al miglioramento della agricoltura; come pure le così dette Università popolari, purché informate a criteri cristiani; per mezzo di esse, ogni ramo dello scibile può suggerire programmi scolastici o corsi di conferenze private e pubbliche.

VI.

Istruzione religiosa nelle scuole elementari.

Sommario: 1. Norme fondamentali. — 2. I primi strappi. — 3. La legge violata. 4. Gli ultimi colpi. — 5. L'istruzione religiosa alla Camera dei Deputati.

1. Importa assai, nel momento attuale, di conoscere tutta quella parte di legislazione che riguarda l'insegnamento religioso nelle scuole elementari e le varie disposizioni ministeriali che ne disciplinarono e ne disciplinano l'applicazione.

Bisogna perciò risalire alla legge organica 13 novembre 1859, la quale non è stata mai abrogata da nessuna legge posteriore.

a) L'art. 315 di detta legge così si esprime:

L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore.

L'istruzione del grado inferiore comprende: l'insegnamento religioso, la lettura, la scrittura, l'aritmetica elementare, la lingua italiana, nozioni elementari sul sistema metrico.

L'istruzione superiore comprende, oltre allo svolgimento delle materie del grado inferiore: le regole della, composizione, la calligrafia, la tenuta dei libri, la geografia elementare, l'esposizione dei fatti più notevoli della storia nazionale, le cognizioni di scienze fisiche e naturali applicabili principalmente agli usi ordinari della vita.

Alle materie sov' accennate saranno aggiunti, nelle scuole maschili superiori, i primi elementi della geometria ed il disegno lineare; nelle scuole femminili i lavori donneschi.

Dalle quali disposizioni risulta che l'istruzione religiosa era obbligatoria per legge, tanto nelle scuole elementari di grado inferiore, che in quelle di grado superiore.

b) Alla obbligatorietà dell'insegnamento corrispondeva l'obbligo dell'esame. Ecco, al riguardo, che cosa disponeva l'art. 325 della stessa legge:

Alla fine d'ogni semestre vi sarà in ogni scuola comunale un esame pubblico, nel quale gli allievi saranno interrogati ciascuno sopra le materie insegnate nella propria classe.

Il parroco esaminerà gli allievi di queste scuole sopra l'istruzione religiosa. Questo esame sarà dato nel tempo e pei luoghi che verranno stabiliti di comune accordo tra il Municipio e il Parroco.

L'art. 36 del Regolamento 15 Settembre 1860 spiegava e dilucidava così:

All'esame di religione, cioè di catechismo e di storia Sacra, interverrà oltre al Soprintendente municipale, il Parroco del luogo In cui la scuola ha sede, od il sacerdote che sarà da lui delegato.

Il tempo e il luogo dell'esame di religione saranno stabiliti dal Sindaco e dal Soprintendente municipale d'accordo col Parroco.

Non intervenendo il Parroco, per qualsiasi impedimento all'esame, questo sarà dato dal maestro della classe.

Tale esame, nelle scuole composte di più classi, potrà darsi un mese prima del tempo assegnato per gli esami sulle altre materie.

Il successivo art. 37 completava le disposizioni:

Nelle scuole inferiori il voto dell'esame di religione sarà computato per la promozione, coi voti, riportati sulle altre materie.

Nelle scuole superiori il voto dell'esame di Religione sarà tenuto a parte, e l'allievo non sarà giudicato degno di promozione quando non abbia conseguito i sei decimi dei punti sulle altre materie.

Questo esame non potrà ripetersi prima di un'altra sessione di esami.

c) La legge del 1859 guarentiva inoltre la libertà di coscienza dei fanciulli non cattolici, giustamente ritenendo che essi costituissero, come costituiscono, la minoranza degli italiani. A ciò provvedeva l'art. 874 della stessa legge, mai abrogato:

Gli allievi delle scuole pubbliche elementari, i cui parenti avranno dichiarato di prendere essi stessi cura della loro istruzione religiosa, saranno dispensati dal seguire le lezioni di religione, e dall'assistere agli esercizi che vi si attengono.

Nulla sarà innovato alquanto si è finora praticato, rispetto all'insegnamento religioso nelle scuole destinate particolarmente all'istruzione elementare dei fanciulli appartenenti ai Culti tollerati.

Da tutto quanto sopra è detto, risulta che la legge del 1859 assicurava l'istruzione religiosa a tutti i fanciulli cattolici che frequentavano le scuole elementari, esigeva gli esami semestrali di religione coll'intervento del sacerdote e i punti di merito, da lui dati, valevano per la promozione. 2. Le dolenti note vennero dopo la promulgazione della legge 15 Luglio 1877 sull'istruzione obbligatoria. L'art. 2 di detta, legge dice:

L'obbligo di cui all'art. 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica, e del sistema metrico; può cessare anche prima, se il fanciullo sostenga con buon esito, stille predette materie, un esperimento, che avrà luogo

o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce, l'obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti.

In seguito alla legge 15 Luglio 1877, alcuni Municipi credettero che l'obbligo dell'istruzione religiosa fosse tolto; ma è bene tenere presente in proposito il R. Decreto 6 giugno 1878, col quale si accoglieva un ricorso presentato da molti padri di famiglia di Genova contro la deliberazione presa dal Municipio di quella città; deliberazione che era stata approvata dal Consiglio provinciale scolastico, di abolire, cioè, l'insegnamento religioso nelle scuole elementari; nonché il parere 17 maggio 1878 del Consiglio di Stato, che, in merito alla detta questione, così formulava il suo giudizio: « *La legge 15 luglio 1877, n. 3961, non ha innovato al disposto della legge 13 novembre 1859 sull'obbligo di comprendere tra le materie dell'insegnamento anche l'istruzione religiosa. L'istanza dei padri di famiglia che desiderino o richieggano l'insegnamento religioso basta a costituire un obbligo espresso .ai Comuni di farlo impartire.*

Al parere del Consiglio di Stato, seguì il Decreto reale 6 giugno 1878, che è bene conoscere nel suo testo preciso.

Umberto I, ecc.

Visto il ricorso presentato da molti padri di famiglia della Città di Genova, contro lo deliberazione del Consiglio scolastico di quella provincia, in data 3 gennaio ultimo scorso che approvò la deliberazione emessa dal Consiglio Comunale di detta Città nella adunanza del 23 novembre 1877, colla quale, si abolì l'insegnamento religioso nelle sue scuole elementari;

Considerato che le Leggi preesistenti circa tale materia sono due: l'una generale del 1859 che governa tutte le parti dell'istruzione pubblica, e col Titolo V determina le condizioni della istruzione elementare; l'altra è del 1877, ed ha per fine peculiare di stabilire l'obbligazione, di essa istruzione elementare per tutti gli abitanti del Regno, o, per meglio dire, ha per fine di stabilire una qualche sanzione efficace e proporzionata all'obbligo già espresso nella legge 13 novembre 1859 con l'art. 326;

Che, rispetto alla prima, e cioè all'intero Titolo V già citato, niuno può dubitare che l'insegnamento religioso non sia contenuto in modo formale tra gli altri quivi espressi e qualificati. Imperocché all'art. 315 è detto: l'istruzione pel grado inferiore comprende l'insegnamento religioso; e nel primo capoverso di esso articolo si legge: l'istruzione superiore comprende, oltre allo svolgimento delle materie del grado inferiore ecc. avvi dunque nell'istituzione elementare superiore eziandio lo svolgimento dell'istruzione religiosa;

Che la sola istanza che si può muovere e che infatto venne mossa si è se la legge posteriore del 1877 abrogava, o in parte o in tutto, l'insegnamento religioso nelle scuole elementari. E nel vero l'art. 2 di essa legge determina che l'obbligo dell'istruzione rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico;

Che pertanto in questo articolo, mentre da un lato si aggiungono le prime nozioni sui doveri dell'uomo e del cittadino, è dall'altro, passato in silenzio l'insegnamento religioso;

Che devosi ora riconoscere se in riguardo dei comuni quel silenzio cancella infatto dall'istruzione obbligatoria il detto insegnamento, ovvero lo sottintende, giusta i termini della legge generale anteriore;

Che, in questo concetto, giova osservare che l'art. 5 delle disposizioni preliminari del codice italiano afferma: « Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori, per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità delle nuove disposizioni colle antecedenti o per la nuova legge che regola l'intera materia, già regolata dalla legge anteriore; »

Che al presente nessuno dei tre casi può venire applicato alla legge del 1877. Non l'abrogazione espressa che in questo non è contenuta in alcuna maniera e la quale era tanto più necessaria di vederla significata espressamente ed esattamente, in quanto trattavasi di un subbietto

di gran momento e non di cosa accessoria ed accidentale. Non il secondo caso della incompatibilità, imperocché una cosa è imporre al Comune l'obbligo dell'insegnamento religioso a chiunque lo desidera, e un'altra è l'obbligo impreteribile a tutti gli alunni di assistervi e di farne materia particolare di esame, secondo veniva disposto dall'articolo 325 della legge del 1859. Non il terzo caso, dacché la legge del 1877 specifica solo una parte di quella anteriore e generale che governa ed ordina tutta la materia dell'istruzione. Aggiungasi poi che la legge nuova cita l'antica e si rimette alla sua autorità;

Che da tutto ciò risulta che l'intendimento proprio della legge del 1877 nella disposizione dell'art. 2 è stato di non offendere in guisa alcuna la libertà di coscienza - di qualunque sia cittadino circa la religione, in quel mentre che stabiliva l'obbligazione e la coazione per certo grado d'insegnamento elementare. E perciò, senza sopprimere in nulla gli obblighi imposti ai Comuni intorno al proposito, deliberò, sotto certo aspetto, di scemare quelli che toccano il cittadino;

Che tutto concorre a questa necessaria e diretta interpretazione dal punto giuridico, e chiaro apparisce che quando i padri di famiglia desiderano e chieggono V insegnamento religioso, i Municipi hanno il dovere di farlo impartire;

Per tali considerazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato; - Sulla proposta del nostro Ministro, ecc.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Accogliersi il ricorso presentato da parecchi cittadini di Genova colla data 4 marzo 1878 contro la deliberazione di quel Municipio, sotto la data del 23 novembre 1877, ed in ultimo contro il Decreto del Consiglio Provinciale scolastico, il quale respingeva il detto ricorso e confermava la deliberazione del Municipio.

Ognuno comprende quanto zoppichi l'ultimo considerando del Reale Decreto, cioè che quando i padri di famiglia desiderano e chieggono l'insegnamento religioso, i Municipi hanno il dovere di farlo impartire. Esso è in aperto contrasto con l'art. 374 della legge Casati, sopra citato.

Ma a tale arrendevolezza si era, a poco a poco, arrivati, per effetto di arbitrarie disposizioni ministeriali, onde accontentare i nemici del catechismo.

a) Il Ministero della P. I. fin dal 29 Settembre 1870, inviava alle Autorità scolastiche del Regno la seguente Circolare (n. 285).

Più Consigli provinciali del Regno, sollecitati dai Municipi, si sono rivolti al Governo per chiedergli una massima sicura intorno al modo che debbono tenere i maestri nello impartire lo insegnamento religioso ai loro allievi.

Per dare a questa interrogazione quella risposta che si conviene alla gravità dell'argomento, giova anzitutto considerare che il regolamento 15 settembre 1860, e la stessa legge organica del 13 novembre 1859 con disposizioni abbastanza larghe danno facoltà ai genitori, dei quali vogliono interamente rispettare le loro credenze, di dichiarare se i loro figli debbano essere presenti all'insegnamento del quale si discorre.

Ora questa savia disposizione, che attribuisce ai padri di famiglia la tutela della libertà di coscienza dei propri figli, è appunto la norma alla quale deve e intende attenersi il Ministero.

Un recente parere del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, al cui esame fu sottoposto il quesito, ha pure confermata questa massima.

I Comuni pertanto ed i consigli scolastici provinciali dovranno dare gli ordini necessari, perché all'insegnamento religioso da impartirsi in ore e in giorni determinati, sieno presenti solo gli alunni, i genitori dei quali, o chi per essi, abbiano dichiarato essere questa la loro volontà.

b) L'anno successivo si ebbe altra Circolare, in data 12 luglio 1871, n. 310, sullo stesso oggetto. Eccola testualmente;

Con la lettera circolare de' 29 settembre 1870 di N. 285 il sottoscritto, riferendosi alle leggi del Regno, a un parere del Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione e alla necessità di rispettare le

credenze dei capi di famiglia e il diritto ch'essi hanno di tutelare la libertà di coscienza dei loro fanciulli, riconobbe giusto il disporre che i Consigli provinciali scolastici e i Comuni provvedessero perché all'insegnamento religioso da: impartirsi nelle scuole pubbliche in ore e in giorni determinati, avessero obbligo di intervenire soltanto quegli alunni, i genitori dei quali, o chi per essi, avessero dichiarata essere questa la loro volontà. Ora, sebbene una simile disposizione sia abbastanza chiara per sé stessa e abbastanza renda manifesta da parte del Governo l'unica interpretazione che sull'argomento possa essere fatta alle leggi onde son rette le libere istituzioni del paese; il sottoscritto, a togliere di mezzo qualunque altro dubbio, vuol tuttavia espressamente ripetere che per l'insegnamento religioso, il quale, secondo è prescritto dalla legge del 13 novembre 1859 e dal Regolamento 15 settembre 1860, deve ad ogni modo esser dato nelle pubbliche scuole, si osservi la regola stabilita nella lettera circolare detta di sopra; solo aggiungendo che è in facoltà dei Municipi di far dare tale insegnamento dai loro maestri ordinari, o di commetterla ad altra persona stimata a ciò più atta.

c) Dopo lo scacco subito dal Municipio di Genova, per effetto del R. Decreto 6 giugno 1878 — in Genova stessa si agitò la questione se qualsiasi maestro elementare fosse abilitato all'insegnamento del catechismo e della storia sacra. E il Ministro, con nota del 23 dicembre 1883, n. 21238, diretta alla Prefettura di Genova, così dichiarava:

Il maestro, che ha titolo d'abilitazione per insegnare nelle scuole elementari, è sempre obbligato, se richiesto dal Municipio, che lo stipendia, a dare l'insegnamento facoltativo del catechismo e della storia sacra, quando anche nella patente, di cui è provveduto, non figuri la subita prova di religione.

Si badi alla data della Nota surriportata — 26 Dicembre 1883. — Allora, il Ministro conosceva il nuovo Regolamento per le Scuole normali, approvato con R. Decreto 21 Giugno dello stesso anno 1883 n. 1590, per effetto del quale era stato soppresso l'insegnamento della religione nelle Scuole Normali e con esso abolito l'esame di religione per i futuri maestri; Regolamento applicato con l'anno scolastico 1883-1884.

Il Ministero sapeva che in tutte le future patenti non avrebbe figurato la subita prova di religione, e nondimeno aveva il coraggio di obbligare ad insegnare il catechismo i maestri non forniti di abilitazione all'insegnamento della religione.

Venne però il Regolamento unico del 1888, nel quale tale enormità fu corretta, stabilendo con l' art. 4 che « l'insegnamento religioso potrebbe essere impartito anche da altra persona idonea, conservando sempre però ai Comuni l'obbligo di provvedervi. »

3. E così siamo arrivati fino al Regolamento generale per l'istruzione elementare, 9 Ottobre 1895, col quale, mediante l'art. 8 si credette di avere disciplinato meglio l'insegnamento religioso, mentre si è fatto, nuovo e più solenne oltraggio alla legge.

Ecco l'art. 3:

I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni, i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali sieno riputati idonei a quest'ufficio o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio scolastico.

In pratica, avvenne e avviene ancora oggi che, dovunque i titolari delle scuole elementari o dichiarino di non ritenersi idonei all'insegnamento della religione, oppure chiedano o desiderino di esserne dispensati, l'istruzione religiosa venne e viene affidata a sacerdoti, scelti dai Comuni, con facile approvazione dei Consigli scolastici provinciali.

Ma, anche ridotto in proporzioni così scarse, l'insegnamento religioso nelle scuole elementari fu ed è fieramente osteggiato da tutti gli anticlericali: massoni, socialisti, radicali e repubblicani.

Un esempio clamoroso ci venne da Milano:

Il 26 Novembre 1902 il Consiglio Comunale di Milano deliberò nel Senso di ritenere che *non spettasse al Comune alcun obbligo legale di far impartire l'insegnamento religioso nelle scuole elementari.*

Tale deliberazione fu dichiarata nulla e priva di ogni- effetto legale, con Decreto del Prefetto di Milano 10 Dicembre 1902 n. 36477.

Contro tale Decreto deliberò di ricorrere il Consiglio Comunale di Milano nella tornata del 17 Dicembre 1902. Il ricorso, redatto dall'on. Luigi Maino, venne firmato e presentato dal Sindaco di Milano,

Il Consiglio di Stato, Sezione interni, rispondeva con un lungo parere (8 maggio 1903) col quale si esprimeva il voto *che l'insegnamento religioso, anzichè dall'Autorità laicale incompetente ad impartirlo, venga nello stesso interesse della religione, dato dall'autorità ecclesiastica, che ne è naturale maestra e che lo ha per fine principale della, sua missione spirituale: e aggiungeva:*

Insegni pertanto nella scuola il maestro comunale agli alunni i doveri del vivere civile, spieghi ad essi nel tempio il Sacerdote i precetti del Vangelo; e ne risentirà benefici effetti l'educazione morale dei fanciulli e ne sarà notevolmente rafforzato il sentimento religioso.

E facendo voto che una tale riforma sia dal potere esecutivo al più presto attuata;

La Sezione opinava che il ricorso del Comune di Milano non potesse essere accolto.

Povero parere, specialmente là dove pretende di dar consigli sul modo d'impartire. L'insegnamento religioso e fa voti perché la consigliata riforma sia dal *potere esecutivo al più presto attuata.* Dimenticava allora il Consiglio di Stato un canone semplicissimo, e cioè che una legge non può essere, modificata che da una legge successiva.

4. Intanto, i nemici del catechismo intensificano la loro campagna, appoggiati da favorevoli correnti che provenivano dallo stesso Ministero della Pubblica Istruzione. Essi ottennero facilmente che l'on. Leonida Bissolati presentasse alla Camera dei Deputati, nella primavera del 1907, la seguente mozione:

La Camera invita il Governo ad assicurare il carattere laico della scuola elementare, vietando che in essa venga impartito, sotto qualsiasi forma, l'insegnamento religioso.

Vennero le vacanze estive e autunnali del Parlamento e la mozione Bissolati, parve dimenticata.

Durante l'autunno del 1907, il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Rava, presentò al Consiglio di Stato un *nuovo Regolamento generale per l'istruzione elementare.* Tutti i giornali furono, allora, autorizzati a dichiarare che il nuovo Regolamento non conteneva alcuna disposizione relativa all' insegnamento religioso.

Si credeva forse che il silenzio equivalesse alla abolizione? Non così opinò il Consiglio di Stato a Sezioni riunite, adunatosi con straordinaria solennità il 12 Dicembre 1907. I consiglieri presenti erano 32. Con 24 voti favorevoli e 8 contrari, fu adottato il seguente parere:

Il Consiglio ritiene che pel diritto positivo vigente, l'insegnamento religioso per parte dei comuni sia obbligatorio, quando vi sia chi lo richiegga; che perciò sarebbe opportuno mantenere nel nuovo regolamento la disposizione dell'art. 3.del Regolamento 1895, richiamando in calce le relative disposizioni della legge, tanto più che la soppressione di esso non dispenserebbe i comuni dall'obbligo loro imposto dalla legge, obbligo alla cui osservanza i comuni potrebbero venire costretti.

Dopo ciò, i nemici del catechismo, anziché acquietarsi, diventarono furibondi. Dopo qualche giorno, l'on. Bissolati chiese che la discussione della sua mozione fosse affrettatale

gli si dette l'assicurazione che, passate le vacanze natalizie, la sua, mozione sarebbe stata messa all'ordine del giorno.

Di tale breve indugio approfittò il Ministero, per preparare e approvare un articolo, da inserirsi nel nuovo Regolamento generale, *che accontentasse tutti*. Cosa impossibile in questione di principi. Il 6 Febbraio il Consiglio dei Ministri decise di introdurre nel nuovo Regolamento il seguente articolo, invece dell'art. 3 del regolamento 9 Ottobre 1905.

I Comuni provvederanno all'istruzione religiosa di quegli alunni, i cui genitori la chiedano, nei giorni e nelle ore stabiliti dal Consiglio scolastico provinciale, per mezzo degli insegnanti delle classi, i quali sieno reputati idonei a questo ufficio e lo accettino, o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio Scolastico.

Quando però la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l'insegnamento religioso, questo potrà essere dato a cura dei padri di famiglia che lo hanno chiesto da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio scolastico. In questo caso, saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Consiglio provinciale scolastico.

5. Sulla mozione Bissolati, la discussione alla Camera fu iniziata il 18 Febbraio 1908 e finì il 28 dello stesso mese.

Alla discussione parteciparono Deputati di tutte le frazioni e due Ministri, gli on. Giolitti e Rava. Il dibattito non fu limitato alla mozione soltanto, ma assunse più ampie proporzioni: la scuola, la famiglia, la Chiesa, il catechismo, i diritti e i doveri dello Stato, dei Comuni, delle coscienze, la libertà d'insegnamento.

Il Ministero, per bocca, di Giolitti, dichiarò che si sarebbe fatto un esperimento dell'articolo proposto, e che avrebbe potuto in seguito essere modificato. Intanto il Ministero lo manteneva quale era stato approvato il 6 Febbraio.

Alla mozione Bissolati, l'on. Moschini aveva proposto la seguente premessa, non accettata dal Governo:

La Camera, ritenuta l'incompetenza dello Stato a disciplinare ogni insegnamento dogmatico, che non può trovare sede nelle pubbliche scuole primarie...

Messa ai voti l'aggiunta Moschini, per appello nominale, si ebbe il seguente risultato:

Votanti 440

Hanno risposto sì 106

Hanno risposto no 333

Si sono astenuti 1

Messa ai voti la mozione Bissolati, si ebbe il seguente risultato:

Votanti 407

Hanno risposto sì 60

Hanno risposto no 347

Si passò, finalmente, alla votazione dell'ordine del giorno puro e semplice, accettato dal Governo dopo che l'on. Giolitti ebbe a dichiarare « *che il Regolamento entrerà in vigore e se ne vedrà l'esperienza: se produrrà degli inconvenienti, il Governo provvederà ; se andrà bene, allora saremo tutti soddisfatti* ».

Votanti 409

Hanno risposto sì 279

Hanno risposto *no* 129

Si sono astenuti

Il nuovo Regolamento è in vigore da due anni. Ha prodotto inconvenienti? Molti e diversi.

VIII.

Gli inconvenienti.

SOMMARIO. 1. Il Crocifisso nelle aule scolastiche. — 2. Le aule negate per l'istruzione religiosa. — 3. L'istruzione religiosa esclusa dall'orario normale. — 4. Nuovi ostacoli all'istruzione religiosa.

Dopo la memoranda discussione avvenuta alla Camera dei deputati intorno all'insegnamento religioso nelle scuole elementari, non pochi dei preveduti inconvenienti si sono verificati. Basteranno alcuni accenni, rispecchianti diverse manifestazioni di tendenze ostili al principio religioso, come fattore educativo.

1. L'espulsione del Crocifisso dalle aule scolastiche.
2. Il rifiuto di accordare le aule scolastiche per l'istruzione religiosa.
3. L'istruzione religiosa, esclusa dall'orario normale.
4. Il Municipio non deve distribuire formule, per chiedere l'istruzione religiosa.

1. Un po' di storia. Nell'ottobre 1906 l'assessore per l'istruzione del Municipio di Alessandria ordinò di *strappare da tutte le pareti delle scuole della città e sobborghi i Crocifissi*. E l'ordine fu eseguito.

Ci fu chi ricorse al R. Provveditore agli studi, il quale passò il ricorso alla Giunta Provinciale amministrativa. Questa ordinò il 27 dicembre 1906 che i Crocifissi fossero rimessi al loro posto.

La Giunta Comunale di Alessandria in sua seduta 8 Gennaio 1907 deliberò di ricorrere al Governo del Re contro l'ordinanza 27 Dicembre 1906 della Giunta Provinciale Amministrativa, in merito all'opposizione dei Crocifissi.

Ma il Ricorso fu respinto con Decreto reale 6 Giugno 1907 su conforme parere della Sezione. I.a del Consiglio di Stato.

Contro questo Decreto reale, il Consiglio Comunale ricorse alla IV.a Sezione del Consiglio di Stato, perché ne fosse sospesa l'esecuzione, essendo pendente la questione relativa all'obbligatorietà dell'insegnamento religioso.

La IV.a Sezione, con decisione 4 ottobre 1907, respinse la domanda di sospensione.

Il Prefetto in data 21 Dicembre 1907 comunicò al Sindaco la decisione della IV.a Sezione, avvertendo che, nel caso non si ottemperasse all'invito, avrebbe fatto ricollocare i Crocifissi nelle aule scolastiche, a mezzo di un commissario prefettizio.

La Giunta, in seduta 22 Dicembre 1907, deliberò di mandare una lettera al Prefetto, avvertendolo che l'Amministrazione non intende ricollocare i Crocifissi. E perciò provveda — se lo crede — d'ufficio; minacciando però, nel caso, le dimissioni del Consiglio Comunale.

La deliberazione della Giunta è approvata dal Consiglio in seduta 23 Dicembre 1907.

Il Prefetto con Decreto 30 Dicembre 1907, ordina d'ufficio di provvedere al ricollocamento dei Crocifissi.

Il giorno 2 Gennaio 1908 il Commissario di P. S. Avvocato Gambarotta, quale delegato prefettizio, coll'Ispectore Scolastico Cav. Melzi, si recò all'Ufficio dell'Economato municipale a farsi restituire i Crocifissi, giacenti alla rinfusa, sopra un solaio.

I Crocifissi vengono consegnati e in giornata sono ricollocati dov'erano prima.

Nell'adunanza, d'urgenza, del Consiglio Comunale il 3 Gennaio 1908, il Sindaco comunicò i precedenti della questione in termini sommari e comunicò inoltre che la Giunta riunita d'urgenza, aveva votato la seguente deliberazione:

« La Giunta, considerato che la presente Amministrazione Civica ha avuto dai Comizi elettorali esplicito mandato di promuovere ed attuare la laicizzazione degli Enti Amministrativi locali e della scuola pubblica, e che tale mandato; è suffragato da una maggioranza tale che non lascia alcun dubbio sulla sua significazione e portata.

«Che l'intento dell'Amministrazione ha incontrato un'insormontabile ostacolo nell'azione governativa, la quale ritiene di dovere e presume di potere opporre atti di autorità alla irrefrenabile, esplicazione della coscienza pubblica, in fatto di laicizzazione delle pubbliche istituzioni;

«Visto il Decreto prefettizio 30 Dicembre 1907, che manda l'ufficio provvedere al ricollocamento dei Crocefissi nelle aule scolastiche, da cui l'Amministrazione, in viltà e in adempimento del mandato popolare, li aveva rimossi ;

«Ritenuto che tale atto viene a colpire direttamente là Giunta, il cui operato, in simile materia, non è sottoposto che alla sanzione Consigliare, già manifestata sotto forma di piena e incondizionata approvazione;

Delibera:

« Rassegnare, in segno di protesta, al Consiglio le dimissioni del Sindaco e della Giunta. »

Il Consiglio Comunale approvò, in seguito, il seguente ordine del giorno presentato dal Cons. Pozzi:

«Il Consiglio Comunale, riaffermando nel Comune il diritto di escludere qualsiasi pratica o simbolo religioso, approva le dimissioni del Sindaco e della Giunta, delle quali fa proprie le motivazioni, e protestando contro ratto arbitrario del Governo, si dimette. »

Da ultimo, venne firmata dai consiglieri presenti la seguente dichiarazione:

«Coerentemente all'ordine del giorno testé votato dal Consiglio Comunale, i sottoscritti rassegnano le proprie dimissioni da Consiglieri Comunali.

Alessandria, 3 Gennaio 1908.

Rimaneva pendente, dinanzi alla IV.a Sezione del Consiglio di Stato il ricorso del Consiglio Comunale contro il Decreto reale 6 Giugno 1907 che approvava l'ordinanza per la apposizione dei Crocifissi.

Tale ricorso fu discusso il giorno 8 Luglio 1910 e il giorno 15 stesso mese venne pubblicata la decisione.

È importante conoscere la parte sostanziale dell'avvenuta discussione.

L'avv. erariale cav. D'Amelio parlò in difesa del provvedimento prefettizio.

Incominciò col notare come il comune, riproponendo l'eccezione di incompetenza della Giunta provinciale amministrativa nella materia in questione, pretende sostenere che nessun accertamento potesse la medesima effettuare di sua iniziativa, circa la inosservanza delle disposizioni regolamentari, relativa al Crocifisso, perché la materia è essenzialmente didattica. Posta la tesi, T avv. D'Amelio ne dimostrò tutta la fondatezza.

Le questioni di indole didattica sono quelle che hanno attinenza con lo svolgimento del programma, con azione dell'insegnante nei limiti del programma, secondo i dettami pedagogici. Non sono né possono esser tali quelle che riflettono essenzialmente gli obblighi del comune di provvedere alle suppellettili scolastiche: in questa materia, il

consiglio per la scuola deve certamente esplicitare un'azione, ma questa non può assumere il carattere, per così dire, coattivo: consisterà e potrà consistere in un invito, in un eccitamento, ma non in un vero e proprio provvedimento. Questo non può non essere di competenza della Giunta amministrativa, che esercita la tutela economica sui comuni e alla quale pertanto spetta di dichiarare se e quale spesa sia obbligatoria sul comune medesimo.

Né vale dire che, nella specie, l'apposizione dei Crocifissi non importava nessuna spesa, trovandosi le immagini rimosse nei magazzini municipali: l'obbligo di rimetterli, in sostanza, si identifica con l'obbligo di inscrivere in bilancio la somma per acquistarli, o quanto meno per rimetterli a posto: il fatto della non necessità dell'acquisto dei Crocefissi non mutava, né poteva mutare i termini giuridici della questione, che si risolveva sempre nella obbligatorietà o meno di qualche spesa; se anche una spesa, in quel tempo, non era necessaria, ciò non toglie che avesse potuto diventare tale in seguito. Né deve trascurarsi il rilievo che la Giunta non era per nulla tenuta a conoscere se il comune aveva conservato le immagini o le aveva distrutte o alienate. La competenza di una determinata autorità, non può farsi dipendere dalla esistenza o meno di circostanze materiali di fatto.

E l'erroneità della tesi che il comune sostiene, appare evidente appunto dove si consideri che se i Crocefissi fossero stati distrutti, esso certo avrebbe ritenuta competente la Giunta a provvedere; mentre, come si notava, la competenza è anche esclusivamente dall'indole della questione, posta nei suoi termini giuridici. Sicché, escluso il carattere didattico della questione, perché tutto si riduceva a decidere se il comune fosse obbligato a mantenere il Crocefisso nelle scuole, e quindi, la spesa relativa, la competenza dell'autorità tutoria appariva evidentissima.

Nè maggiore peso ha il secondo motivo di ricorso, con cui il comune, sostiene che la provvista degli oggetti elencati nel paragrafo primo della tabella annessa al regolamento del 15 Ottobre 1895 può con tutta legalità omettersi, senza che ciò porti all'inadempimento di quanto è prescritto nell'art. 86 del regolamento, sicché per il ricorrente è perfettamente nella legge il comune che si rifiuti di provvedere le aule scolastiche ed i banchi occorrenti agli alunni e la cattedra per il maestro. È questa la conseguenza che si trae dall'assunto del comune, senza dubbio tale che mostra irrefutabile come sostanzialmente in l'apporto all'obbligo di provvedere, non vi è differenza tra oggetti e mobili occorrenti ad ogni aula scolastica e il materiale didattico obbligatorio per i corsi inferiori.

E tali sono e devono reputarsi, perché, come si esprime il paragrafo 1, essi « occorrono » in ogni aula scolastica. È da notare che l'art. 112, e la relativa tabella del vigente Regolamento Rava 6 Febbraio 1908, riproduce le medesime disposizioni e che lo stesso Regolamento all'art. 126 prescrive: « *Ogni controversia intorno ai mobili e materiale didattico sarà giudicata dal Consiglio Provinciale scolastico che quindi promuoverà dalle autorità cui spetta i provvedimenti necessari in conformità della legge provinciale e comunale* »; il che equivale a risolvere tassativamente la questione di competenza dalla Giunta provinciale amministrativa d'anzì esaminata.

Per il Municipio di Alessandria parlarono gli avv. on. Merlani e Soro: relatore fu il cons. Perla, il quale riassume lucidamente la questione.

La decisione pubblicata il 15 Luglio 1910 e fu contraria al Comune di Alessandria e ai nemici del Crocefisso nelle scuole.

2. Il primo saggio dei preveduti *inconvenienti*, dei quali fece cenno il ministro Giolitti prima del voto famoso — 27 Febbraio 1908 — si ebbe proprio in Roma, riguardo al modo di interpretare e di applicare l'art. 3 del Regolamento Rava, 6 Febbraio 1908.

A Roma, il Consiglio comunale, col Sindaco massone Ernesto Nathan, il 10 Luglio 1908 respinse la domanda di 6294 padri di famiglia chiedenti, pei figli, l'istruzione religiosa.

Allora, i 6294 padri di famiglia si appigliarono al Secondo comma dell'art. 3 del Regolamento Rava, nel quale è detto:

« Quando però la maggioranza de1 Consiglieri assegnati al Comune non creda di ordinare l' insegnamento religioso, questo potrà esser dato a cura dei padri di famiglia, che lo hanno chiesto, da persona che abbia la patente di maestro elementare e sia approvata dal Consiglio provinciale scolastico. In questo caso, saranno messi a disposizione, per tale insegnamento, i locali scolastici nei giorni e nelle ore che saranno stabiliti dal Coniglio provinciale scolastico.

E quei padri di famiglia chiesero le aule al Municipio. La Direzione diocesana di Roma, che aveva assunto, con grande, zelo, il patrocinio della buona causa, cercò di sollecitare una risposta. Ma questa, con pretesti vari, non veniva data, anche dopo d'essere stata chiesta per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Perciò il 20 Gennaio 1909, a richiesta del sig. Agostino Diorio, venne notificata al sindaco di Roma l'intimazione seguente:

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Ad istanza di Agostino Diorio, domiciliato in Roma, piazza Satiri, 47

premesse

che a norma dell'art. 3 del regolamento Rava sull'istruzione primaria, N. 150, in data 6 febbraio 1908, è dato diritto ai padri di famiglia di far impartire, a loro spese, nelle scuole comunali del Regno, l'istruzione religiosa, quando i Consigli comunali si rifiutassero di farla impartire, dando obbligo ai Comuni stessi di mettere a disposizione le aule scolastiche;

che, avendo il Consiglio comunale di Roma, con deliberazione in data 10 luglio 1908, dichiarato di abolire nelle scuole comunali il cennato insegnamento, numerosissimi padri di famiglia, i quali hanno iscritto i loro figli nelle scuole comunali per l'anno scolastico 1908 1909, valendosi del diritto accordato loro dal cennato regolamento Rava, tanto individualmente, quanto collettivamente, hanno presentata domanda all'On. Sig. Sindaco di Roma, perché vengano poste a loro disposizione le aule, scolastiche delle scuole di Roma per ivi far impartire, a loro cura, l'insegnamento religioso cattolico;

che, quantunque siano state fatte continue premure a voce ed in iscritto, l'On. Consiglio Comunale non ha finora aderito alla giusta richiesta ;

che i padri di famiglia cattolici di Roma, non volendo più oltre ritardare acchè ai loro figli sia impartita V istruzione religiosa, che nessuna legge dello Stato ha abolito e che hanno il pieno diritto di far impartire al loro figli;

col presente atto, io sottoscritto Uffic. Giud. addetto al Tribunale Civile di Roma, ho intimato, siccome intimo al Comune di Roma e per esso all'attuale On. Sindaco Sig. Ernesto Nathan, di porre, come di dovere, entro il tempo e termine di giorni dieci, da oggi decorrendi, a disposizione, dei padri di famiglia cattolici, che le hanno richieste, le aule delle scuole comunali di Roma, per far ivi impartire l'insegnamento religioso cattolico da maestri di loro fiducia, approvati dall'On. Consiglio Provinciale scolastico e nei giorni ed ore da quest'ultimo stabiliti ;

scorso il termine suddetto, sarà provveduto come di diritto, valendosi di tutte le facoltà concesse dalle leggi.

In seguito a questa intimazione, il Comune, finalmente, si svegliò; e in data 26 gennaio, scrisse al Diorio la seguente lettera sibillina:

COMUNE DI ROMA

N. Prot. G-.le 4963

In risposta alla notificazione che ella mi ha fatto pervenire, sotto la data del 20 gennaio corrente, mi do cura d'informarla che le domande dei padri di famiglia che desiderano l'istruzione religiosa per, i loro figli, - debbono essere presentate personalmente e individualmente alle direzioni delle scuole frequentate dai fanciulli, per i quali la richiesta vien fatta.

In questo senso, si sono date le opportune norme alle Direzioni delle scuole

Il Sindaco
f. Nathan

La Direzione Diocesana comprese che quanto era detto nella lettera rappresentava unicamente un mezzo dilatorio e di ostruzionismo, ed i fatti lo confermarono subito.

La circolare dell'assessore per l'istruzione signor Canti, rimessa ai Direttori delle scuole, diceva di mettere in Direzione un libro per la raccolta delle firme dei padri di famiglia che richiedessero l'insegnamento religioso; ma *proibiva* di avvertirne gli alunni ed i loro genitori; solamente, doveva esserci comunicata ai singoli insegnanti.

I libri furono tenuti due giorni in ogni direzione e quindi ritirati; le 1200 firme di cui parlò più tardi il Canti rappresentano quelle dei padri di famiglia di quei fanciulli, che furono avvertiti dai loro insegnanti contrariamente alle disposizioni dell'Assessore, il quale con una successiva Circolare chiedeva spiegazione; delle firme raccolte nelle scuole, perché egli aveva proibito di avvertirli:

In conseguenza, in data 23 Febbraio 1909 veniva notificata al Comune di Roma l'altra intimazione che segue:

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA .

A richiesta del signor Agostino Diorio, domiciliato in Roma, piazza dei Satiri, n. 47

premesse

che con atto notificato li 20 gennaio 1909 a mezzo dell'Uff. Giudiziario... addetto al Tribunale Civile di Roma e permesso all'attuale Sindaco signor Ernesto Nathan, che venissero posti entro 10 giorni dall'avvenuta notifica, a disposizione, dei padri di famiglia cattolici, che le hanno formalmente richieste, le aule, scolastiche, per fare cioè impartire l'istruzione religiosa, cattolica ai loro figli, a norma dell'articolo 3 del Regolamento Rava, 6 febbraio 1908 sull'insegnamento primario;

che, avendo il Comune di Roma, e per esso il suddetto signor Sindaco, con lettera 26 gennaio 1909 comunicato all'istante, che per avere l'insegnamento religioso occorreva che i padri di famiglia si recassero personalmente ed individualmente in ogni singola scuola a farne domanda al direttore della scuola stessa;

che la decisione presa dall'Autorità comunale è abusiva, ed illegale, perché l'art. 3 del regolamento Rava prescrive esplicitamente che il Comune metta a disposizione le aule, quando l'insegnamento venga richiesto dai padri di famiglia, senza prescrivere alcuna forma speciale, secondo la quale questi debbano avanzare le loro domande;

che la richiesta è stata ufficialmente fatta con domande individuali, debitamente firmate dai padri richiedenti e presentate al Gabinetto del Sindaco e da questo accettate e trasmesse all'Assessore dell'istruzione pubblica ;

che quindi, deve darsi sollecita esecuzione alla volontà dei padri di famiglia richiedenti.

Io sottoscritto Uff. Giudiziario addetto all'intestato Tribunale ho nuovamente intimato al Comune di Roma e per esso all'attuale Sindaco signor Ernesto Nathan, che i padri di famiglia cattolici non intendono aderire all'imposizione fatta loro con la lettera sindacale 26 gennaio 1909, e quindi vogliono che siano poste senz'altro a loro disposizione le aule delle scuole comunali di Roma per farci impartire, dagli insegnanti, all'effetto approvati dal Consiglio Provinciale Scolastico, l'insegnamento religioso.

Per quanto riguarda gli insegnanti, erano state debitamente presentate al Consiglio Provinciale Scolastico le domande coi relativi documenti per ogni singola scuola, ed il Consiglio aveva emesso il suo parere favorevole, rimettendo al Comune le note degli insegnanti approvati.

In seguito a ciò, l'assessore della pubblica istruzione *Canti*, nella seduta del 24 febbraio 1909, rispondendo ad una interrogazione del consigliere *Sabbatini*. circa l'insegnamento religioso nelle scuole, diceva:

L'intero Consiglio non ha certamente dimenticato l'articolo 3 del regolamento dell'on. Rava. Orbene quell'articolo è composto essenzialmente di due parti, delle quali l'una stabilisce che l'insegnamento religioso non si impartisca nelle scuole elementari, quando così sia stato deciso dalla maggioranza consigliare, e l'altra concede ai padri di famiglia la facoltà di reclamare la disponibilità dei locali, scolastici, perché gli insegnanti possano procedere all'insegnamento stesso.

Ora, in base a questa ultima disposizione ben seimila domande sono pervenute al Consiglio provinciale scolastico, domande che esso si affrettò a trasmettere al Comune, aggiungendo anche che 170 maestri elementari eransi dichiarati disposti a procedere all'insegnamento in ore determinate.

Naturalmente, l'amministrazione non ottemperò all'invito e volle, prima, accertare l'autenticità delle firme.

Così fu scritto agli interessati che in ogni scuola sarebbe stato collocato un registro per raccogliere le diverse firme, dando di tutto ciò, in pari tempo, avviso alle varie direzioni.

Allora si venne a questo risultato: che su 32 scuole maschili l'insegnamento religioso venne richiesto per 9 scuole, e su 37 femminili per 17. In complesso 1200, furono le domande, e ciò perché in varie classi gli stessi direttori o le stesse direttrici si recarono a chiedere agli alunni di far presentare dai padri rispettivi le rispettive domande.

Ma un fatto nuovo sorse allora, e fu quello che, contemporaneamente, il diritto all'insegnamento religioso venne richiesto da alcuni padri di famiglia professanti religioni diverse da quella cattolica.

Tutto ciò, dunque, dimostra l'assoluta inattuabilità, di tale legge. Perché non v'è una ragione che possa far trasformare le scuole in un congresso di religioni e, d'altronde, concedendo l'insegnamento della religione cattolica, dovrebbero anche concedere quello della religione israelitica, protestante, ecc;

Ciò è impossibile; e il Consiglio comunale deve quindi tener fermo nelle sue prese deliberazioni.

Sabbatini ringrazia l'assessore dell'esauriente risposta e dello intendimento dell'amministrazione del quale, del resto, non dubitava.

La sua interrogazione aveva l'obbiettivo di richiamare al proprio dovere i signori direttori e direttrici di scuole che, con uno zelo, degno di miglior causa, si danno attorno per far firmare ai bambini la richiesta dell'insegnamento religioso. Le parole dell'assessore faranno comprendere a tutti come il comune di Roma sia ormai sopra una via di progresso, dalla quale non vuol più tornare indietro.

Gli inconvenienti accennati dal ministro Giolitti si sono proprio verificati, sotto i suoi occhi.

1. Si tarda, ad arte, di rispondere a chi domanda le aule.
2. Si sofistica sulla autenticità delle domande.
3. Si dichiara inattuabile la disposizione del Regolamento Rava, solo perché pochi padri di famiglia acattolici hanno chiesto le aule, comunali, per l'istruzione religiosa.
4. È il colmo della soperchierà e dell'odio alla religione cattolica.

Contro la decisione del Municipio, fu presentato ricorso il 23 Marzo 1909 dal Consigliere provinciale avv. c imm. Virginio Jacoucci al Prefetto di Roma; il 25 dello stesso mese fu spedito un memoriale a tutti i Deputati, seguito da regolare ricorso al Consiglio di Stato.

Ma questo non ha, finora, deciso nulla.

3. Altro inconveniente si è verificato a Venezia.

A Venezia si dà l'insegnamento religioso in tutte le scuole del Comune, per deliberazione del Consiglio comunale, *un'ora alla settimana, nell'ultima ora dell'orario normale*, dandosi prima il segnale consueto della fine delle lezioni, per modo che gli alunni che non fossero iscritti per l'insegnamento religioso potessero allontanarsi dalla scuola.

Il Consiglio provinciale scolastico di Venezia, con deliberazione 13 febbraio 1909 approvava di nuovo la deliberazione del Comune.

Ma certo Vittorio Pellizzoni sparse reclamo al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale, con Decreto 8 marzo 1910 annullava la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico di Venezia.

Importa conoscere il testo preciso dell'inqualificabile Decreto.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la denuncia del signor Vittorio Pellizzoni per l'annullamento della deliberazione in data 13 febbraio 1909 del Consiglio P. S. di Venezia, che disponeva doversi l'insegnamento religioso impartire nelle scuole del Comune Capoluogo in ora compresa nell'orario scolastico normale;

Esaminati gli atti e udita la Commissione consultiva.

Ritenuto in fatto che, con atto in data 23 novembre 1908 il signor Vittorio Pellizzoni faceva istanza al Consiglio P. S. di Venezia, perché esplicitamente ordinasse doversi, l'insegnamento religioso nelle scuole del Capoluogo impartire in ora estranea all'orario normale. Il Consiglio P. S. nella sua tornata del 22 dicembre successivo stabilì che l'insegnamento religioso nelle scuole elementari dipendenti dal Comune di Venezia fosse dato al sabato e potesse avere la durata di un'ora, con che questo fosse tenuto nettamente distinto da quello nelle quali si impartisce l'insegnamento obbligatorio, dando prima dell'incominciamento dell'istruzione religiosa il segnale del termine delle lezioni.

Che con lettera del 14 gennaio 1909 il sindaco del comune di Venezia, facendo presente al Prefetto l'impossibilità di avere tanti insegnanti idonei quanti ne sarebbero occorsi per impartire l'insegnamento religioso, nell'ultima ora di ogni sabato in tutte le aule, chiese che fosse consentito di far impartire l'insegnamento stesso per turno nelle scuole, fissando a tale scopo l'ultima ora di ogni giorno di scuola. E l'Ufficio Scolastico provinciale acconsentì con lettera 16 gennaio medesimo;

Che successivamente con lettera 7 febbraio il Prefetto scriveva al Sindaco che parecchi reclami erano, pervenuti all'ufficio Scolastico, deducendosi che il Comune, contrariamente a quanto il Consiglio P. S. aveva stabilito, faceva impartire l'insegnamento religioso in ora compresa nell'orario normale, e invitava perciò il sindaco stesso a disporre che l'insegnamento in questione fosse dato in ora antecedente o susseguente a quelle normali. Ma il Sindaco rispondeva con lettera 13 febbraio che l'assessore si era rigorosamente attenuto alle disposizioni dato dal Consiglio P. S. colla deliberazione del 22 dicembre, la quale non parlava d'ora antecedente o susseguente all'orario normale, anzi implicitamente disponeva che l'ora fosse da comprendere nell'orario normale con l'ordinare che prima dell'incominciamento dell'istruzione religiosa fosse dato il segnale del termine delle lezioni, che altrimenti non sarebbe stato necessario.

Che il Consiglio P. S., nella sua tornata del 13 febbraio, ripresa in esame la questione, stabilì che l'insegnamento religioso potesse essere impartito in un'ora sola della settimana, e precisamente in qualunque giorno, nell'ultima ora dell'orario normale di cui all'art. 97 del Regolamento generale scolastico, facendolo precedere dal segnale usato per il principio e la fine delle lezioni ordinarie.

Che questa deliberazione è stata denunciata al Ministero dal signor Vittorio Pellizzoni, il quale chiede che essa sia annullata, perché contraria alle norme vigenti, secondo cui l'istruzione religiosa, come insegnamento facoltativo, non può essere impartita in ore comprese nell'orario normale.

Che comunicata al Sindaco questa denuncia per le sue controdeduzioni, il Sindaco medesimo ha dichiarato che fino dal 1895 fu disposto il ripristino della preghiera al principio delle lezioni, e questo provvedimento non ha dato mai luogo a lamenti. Aggiunge che l'insegnamento religioso per il modo in cui viene ora impartito risponde al desiderio della maggioranza dei cittadini e rispetta i diritti anche di coloro che non desiderano l'insegnamento stesso.

Considerato che il reclamo del signor Pellizzoni non può essere riguardato come ricorso gerarchico a sensi dell'art. 20 legge 19 febbraio 1903, non essendo il signor Pellizzoni maestro o direttore didattico, sicché il reclamo stesso va solo considerato come denuncia a termini degli articoli 4 della legge 13 novembre 1859 e i 267 del vigente Regolamento generale scolastico.

Considerato nel merito che, a risolvere esaurientemente la questione sollevata, sia indispensabile anzitutto determinare il carattere dell'insegnamento religioso secondo le norme vigenti, imperocché solo dai risultati di tale indagine è possibile trarre sicuri elementi per decidere una controversia che tocca l'organismo didattico della scuola;

Che un esame anche superficiale delle riforme legislative o regolamentari della materia conduce agevolmente alla conseguenza che l'istruzione religiosa abbia oggi carattere essenzialmente facoltativo, in guisa da rimanere affatto estranea all'organismo didattico della scuola elementare. Prescindendo infatti, dalla questione fondamentale sull'efficacia abrogativa della legge del 1877 in confronto all'art. 315 della legge organica – questione variamente discussa e variamente risolta – certo è che, avuto, riguardo alla interpretazione data alla legge dalle norme regolamentari, l'istruzione religiosa, regolata nel 1885 come insegnamento da impartirsi obbligatoriamente dal Comune, ha perduto col regolamento in vigore anche, quei residuo di carattere obbligatorio che aveva, poiché l'art. 3 dà ai Comuni soltanto la facoltà di provvedere ;

Che da siffatte premesse è agevole dedurre che non solo l'insegnamento religioso non entri più nell'organismo didattico normale della scuola elementare, ma che non possa, dato questo suo carattere, impartirsi in ore comprese nell'orario normale. Se altre considerazioni fosse necessario aggiungere, a sostegno dell'assunto, basterebbe osservare:

a) che il diritto riconosciuto ai maestri di rifiutarsi di impartire l'istruzione religiosa è una riprova evidente che trattasi di materia estranea alla scuola così come è organizzata; b) che il principio consequenziale dell'obbligo di impartire gli insegnamenti facoltativi fuori dell'orario normale, ha positive applicazioni nella legge 8 luglio 1904, n. 407, che all'art. 10 permette l'istituzione d'insegnamenti facoltativi nella V e VI classe, purché impartiti appunto in ore aggiunte;

Che se ai premessi rilievi si aggiunga quello importantissimo della violazione del diritto che gli alunni non richiedenti l'istruzione religiosa verrebbero a subire con la riduzione dell'orario ufficiale, a danno degli insegnamenti obbligatori, appare incontrovertibile la massima, già del resto affermata dal Consiglio di Stato anche sotto l'impero del precedente regolamento (sezione I. a, 2, 5, 1904 Comune di Fubine) che l'istruzione religiosa non possa impartirsi in ora compresa nell'orario normale.

P. Q. M.

Visti gli art. 4- della legge 13 novembre 1859 e 267 del Regolamento generale Scolastico approvato con Regio Decreto 6 febbraio 1908, n. 150:

DECRETA

È annullata d'ufficio la deliberazione 13 febbraio 1909 del Consiglio P. S. di Venezia, dichiarandosi che l'istruzione religiosa deve essere impartita in ore estranee all'orario normale di lezioni.

Il Prefetto, Presidente del Consiglio Provinciale Scolastico di Venezia, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma, 8 Marzo 1910.

p. il Ministro: f.to LUCIFERO

Per copia conforme all' originale:

Il Segretario: f.to RENDE.

Contro tale Decreto, deliberò di ricorrere alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato la Giunta Municipale adunata d'urgenza il 15 Marzo 1910; e il Consiglio Comunale, convocato il 10 Aprile successivo, ratificava, con voti favorevoli 32, contrari 6, la decisione della Giunta. Perciò fu presentato alla IV Sezione del Consiglio di Stato il seguente Ricorso, che merita di essere conosciuto nel suo testo preciso, anche perché finora, non è stata detta su di esso l'ultima parola.

RICORSO

del Comune di Venezia, rappresentato dal Sindaco N. H. Grand'Ufficiale Filippo Grimani e patrocinato dagli avvocati Pietro Solveni di Venezia e Conte Comm. Santucci Carlo di Roma, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di quest'ultimo, Piazza della Pigna N. 6.

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione sedente in Roma.

IN PUNTO. Annullamento del Decreto di detto Ministero in data 8 Marzo 1910, partecipato al Comune di Venezia con nota Prefettizia del successivo giorno 12.

FATTO

In omaggio alla coscienza popolare veneziana, ossequente ai precetti Cristiani ed informata al concetto della necessità dell'insegnamento catechistico nelle scuole primarie, la rappresentanza del Comune di Venezia volle e vuole che tale insegnamento sia impartito ed i bimbi, che lo ricevono su domanda dei genitori, costituiscono, può dirsi, la totalità degli iscritti, come emerge dalla statistica allegata.

Il Consiglio Provinciale Scolastico, cui, per legge, è demandato il compito di fissarne l'orario, dapprima deliberava che l'insegnamento predetto dovesse seguire al Sabato per la durata di un'ora, dopo esaurite le altre lezioni; e poi, chiarendo il precedente deliberato, emetteva nuova pronuncia in data 13 Febbraio 1909, che dal R. Prefetto — quale Presidente — veniva partecipata al Comune, con nota del successivo giorno 19 del seguente preciso tenore:

« Il Consiglio Provinciale Scolastico, in seduta dei 13 corrente, chiarendo la propria precedente deliberazione del 22 Dec. p. p., ha espresso l'avviso che l'insegnamento religioso nelle pubbliche scuole elementari, anche sotto forma della preghiera, si debba impartire in ore comprese nell'orario di cui all'art. 97 del vigente regolamento generale per l'istruzione primaria; ha deliberato perciò d'assegnare per tale insegnamento nelle Scuole del Comune, di Venezia, un'ora per settimana, che sarà l'ultima dell'orario suddetto, nei giorni da sciogliersi per turno a seconda delle diverse scuole, da codesta Autorità Comunale».

Tale pronuncia, cui s'attenne il Comune di Venezia, non garbò a certo signor Vittorio Pellizzoni, il quale, fattosi vindice di pretese violazioni di legge, reclamò al Ministero della Pubblica Istruzione, dove fortuna gli arrise, perché ne ottenne l'annullamento.

L'Amministrazione Comunale di Venezia non poteva certo o non può acchetarsi davanti un giudizio che reputa errato.

La Giunta, in tornata 15 Marzo 1910, deliberava quindi in via d'urgenza di sporgerne denuncia a codesta Ecc.ma Sezione Quarta. Ed è in seguito a questa deliberazione, ratificata poi dal Consiglio che il Sindaco, a mezzo dei sottoscritti costituiti in suoi procuratori speciali a termini del mandato 20 Aprile 1910 ad atti del notaio Carlo Artelli di Venezia, interpone il ricorso.

Diritto

Il Comune ricorrente denuncia il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 8 Marzo 1910, a sensi degli articoli 19 della legge 1 Maggio 1890 sulla Giustizia Amministrativa e 24 della legge 2 Giugno 1889 sul Consiglio di Stato, per violazione di legge e precisamente per violazione degli art. 3 e 97 del Regolamento generale per l'istruzione elementare, pubblicato con R. Decreto 6 Febbraio 1908 N. 150.

L'assunto del Ministero poggia od anzi si compendia in codesta affermazione sintetica, nel Decreto trascritto:

« Che un esame anche superficiale delle riforme legislative o regolamentari nella materia induce agevolmente alla conseguenza che l'istruzione religiosa abbia oggi carattere essenzialmente facoltativo, in guisa da rimanere affatto estranea all'organismo didattico della scuola elementare; e che, per ciò, non possa impartirsi in ore comprese nell'orario normale ».

Ora, se si abbiano presenti le disposizioni in vigore, e se ne interpreti rettamente il significato, col sussidio anche della storia, è d'uopo concludere in senso opposto all'affermazione suaccennata.

La legge Casati del 1859, all' art. 315, disponeva: « L'istruzione elementare è di due gradi, inferiore e superiore ».

« L'istruzione di grado inferiore comprende: « L'insegnamento religioso, la lettura, etc., etc. ».

E, non determinandosi in essa né la natura dell'insegnamento religioso, né il modo col quale doveva essere dato, né le modalità, le forme e gli obblighi dell'insegnante e dell'alunno — materia questa devoluta al regolamento esecutivo — per interpretazione costante, data alla medesima, l'insegnamento religioso non era impartito se non a coloro che lo domandavano.

Pubblicata la legge Coppino del 1877 che dell'insegnamento religioso espressamente non parlava, rimase ferma l'interpretazione stessa, e cioè che i Comuni *dovevano provvedere a questo insegnamento* per quelli alunni i cui genitori lo richiedevano.

L'OBBLIGATORIETÀ, adunque, dell'istruzione religiosa, anche per la legge sopravvenuta, restava immutata in rapporto ai Comuni; ed il regolamento 16 Febbraio 1888, esecutivo ed illustrativo di questa legge, è esplicito al riguardo: « Sarà fatto impartire dai Comuni, nelle ore, nei giorni, e nei limiti stabiliti dal Consiglio Provinciale Scolastico, l'insegnamento religioso a quelli alunni, i cui genitori lo domandino (Art. 2) ».

Giova poi ricordare che la legge del 1877 taceva dell'insegnamento religioso, per ciò che rifletteva l'*istruzione primaria inferiore*, ma manteneva tale insegnamento per l'istruzione primaria superiore. Per cui, se questa legge dovesse intendersi, come si è da altri preteso, quale una soppressione, si arriverebbe ad ammettere l'assurdo di sopprimere l'insegnamento religioso nel corso inferiore e mantenerlo nel corso superiore. La verità è, come fu costantemente ritenuto, ed espressamente chiarito dal surricordato regolamento, che la legge del 1877 intanto taceva dell'insegnamento religioso fra le materie rese con quella legge obbligatorie per gli alunni, in quanto l'obbligo di impartirlo era soltanto pei Comuni, e gli alunni avevano diritto, non obbligo, di riceverlo, quando lo richiedessero.

Press' a poco principii uguali a quelli surreferiti rimasero nel Regolamento Baccelli del 1895, ove si legge: « I comuni **provvederanno** all'Istruzione Religiosa di quelli alunni, i cui genitori la chiedano, « nei giorni e nelle ore stabiliti dal Consiglio Provinciale Scolastico, per mezzo degli insegnanti della classe, i quali sieno reputati idonei a quest'ufficio, o di altre persone, la cui idoneità sia riconosciuta dallo stesso Consiglio Provinciale Scolastico ».

Questo Regolamento rivela vieppiù la vera MENS LEGIS, riconfermando, col suo dettato, che la legge del 1877 non era abrogativa di quella del 1859, dal momento che, colla norma ora citata, ribadiva il concetto della obbligatorietà pei Comuni di impartire il predetto insegnamento, salva la libertà degli alunni.

Finalmente coll'attuale Regolamento del 1908, l'insegnamento religioso si è conservato, in quanto la maggioranza del Consiglio Comunale non deliberi diversamente: e quindi, non verificandosi questo voto abolitivo della maggioranza Consigliare, rimane nella condizione di obbligatorietà in cui era prima. In altre parole, se tale deliberazione contraria non intervenga, il Comune ha il dovere di impartire l'insegnamento religioso, così e come doveva farlo per il regolamento del 1895, e per gli altri articoli succitati di regolamenti anteriori e di legge.

Invero nell'articolo terzo è usata identica locuzione del corrispondente articolo del Regolamento anteriore, « I comuni **provvederanno** all'istruzione religiosa...; ed eloquente è anche la *rubrica legis*: **Oggetto e obbligo dell'istruzione elementare** » — perchè vale riprova del *carattere* obbligatorio dell'istruzione catechistica contemplata appunto sotto quel titolo stesso.

Oltre a ciò, sebbene la legge vada interpretata quale risulta dal suo testo, ed i lavori preparatori non sieno sempre guida sicura per conoscerne, il pensiero, non vanno dimenticate le parole dell'onor. Giolitti, espresse, a titolo di chiusa, delle lunghe e dotte disquisizioni fatte in Parlamento.

«Secondo le disposizioni sancite dal Regolamento nuovo, adunque, egli diceva, **rimane l'insegnamento religioso. Solamente quando la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune non intende di darlo, al Comune subentra l'azione libera dei padri di famiglia.** »

Il Regolamento nuovo quindi pei Comuni nei quali la maggioranza Consigliare non abolisca l'insegnamento ufficiale del catechismo e delle altre materie religiose, lasciò evidentemente le cose nello stato di diritto in cui erano prima: ed in conseguenza permane l'*obbligo* dei Comuni di impartire quell'insegnamento, ed i padri di famiglia che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenerne la leale e completa osservanza.

Da ciò deriva logicamente che, come prima del Regolamento vigente, non avrebbe potuto dubitarsi che l'insegnamento religioso dovesse aver posto nell'orario normale, così altrettanto debba oggi ritenersi.

Anzitutto, affidandosi coll'articolo terzo al Consiglio Provinciale scolastico di fissarne i giorni e le ore, non si fece cenno alcuno di carattere limitativo, tale da far capire la necessità di non intaccare l'orario normale.

Ed ammesso poi il *dovere* di provvedere a quell'insegnamento, quando la maggioranza Consigliare non dissenta ed i padri famiglia lo richiedano, pare ovvio che, parlando all'art. 97 dell'orario normale, siasi inteso comprendere in esso *tutte le lezioni* che il Comune ha obbligo di dare, tra cui quindi pur quelle

catechistiche, previste sotto il titolo primo, intitolato, come si è visto: « *Oggetto ed obbligo dell'istruzione elementare.* »

Il Ministero nell'impugnato decreto a sostegno del suo assunto, osserva: « che il diritto riconosciuto ai maestri di rifiutarsi ad impartire l'insegnamento religioso, è una riprova evidente che trattasi di materia estranea alla scuola così com'è organizzata. »

Ma a confutarne l'asserto, basta il riflesso che ciò riguarda *non la sostanza, ma unicamente la forma*, e che trattandosi d'insegnamento nel quale dominano la coscienza e la fede, la libertà concessa ai maestri, se risponde ad un principio di alta moralità, nulla toglie all'organismo della scuola ed al carattere della materia, che, sebbene da altri insegnata, resta pur sempre d'obbligo pei Comuni, nei termini dell'art. 3 succitato.

Lo stesso Ministero richiama inoltre l'articolo 10 della legge 8 luglio 1904 N. 407. Ma, a nostro avviso, questo invece ridonda tutto a conforto della tesi nostra.

Ivi si parla *esplicitamente* di materie *facoltative* (notisi che nell'esemplificazione delle stesse non è cenno dell'insegnamento religioso); ed a riguardo delle medesime si è sentito il bisogno, disciplinando le facoltà del Consiglio Provinciale scolastico, di limitare, pure esplicitamente, tali facoltà, colla scelta di ore aggiuntive, e quindi fuori dell'orario normale; per cui se il Governo, compilando il Regolamento del 1908, non credette seguire la legge del 1904 specificando i confini dei poteri del Consiglio Scolastico, per le lezioni catechistiche, e dettandogli l'obbligo di stabilire, come erasi fatto per la legge del 1904, delle ore aggiunte, vuol dire che esso si è ispirato all'evidente criterio che l'orario normale dovesse comprendere tutte le lezioni e così anche quelle catechistiche, e che al Consiglio Scolastico spettasse la discrezionale potestà di fissare giorno ed ora entro l'orario medesimo.

Né maggior pregio ha l'altro argomento dal Ministero invocato, che apprendendosi la religione nelle ore normali, vengano danneggiate le altre materie d'insegnamento, in primo luogo perchè « *adducere inconueniens non est solvere argumentum* » e la legge va presa qual'è, e poi perchè l'insegnamento religioso rientra, come già detto, negli obblighi dei Comuni, nei termini dell'art. 3 sovraricordato.

Infine — ritenuto elio i Comuni conservano il dovere dell'insegnamento religioso e che, coll'orario normale, volle certamente il legislatore limitare la fatica intellettuale dei bimbi — sarebbe illogico l'ammettere che, contrariamente a tale giusto principio d'igiene, si fosse d'altro lato senza una norma espressa, consentito di abusare delle energie giovanili, aggravandolo con ore straordinarie di studio per la religione. Il che costituirebbe ben maggior scapito per lo altre materie di quello temuto per l'elevazione dello spirito dei fanciulli alle idealità religiose, in un'ora per settimana, entro l'orario comune.

Per le suesposte considerazioni, reputa il Comune di Venezia che il Decreto Ministeriale debba essere annullato, rimanendo fermo il deliberato 13 febbraio 1909 del Consiglio Provinciale Scolastico.

Preme però anche al Comune che codesto Ecc.mo Consesso voglia intanto ordinare, sino alla definitiva sua pronuncia, che sia sospesa l'applicazione del Decreto stesso.

La sospensione è richiesta da molteplici necessità pratiche ed economiche.

Anzitutto, il destinare oggi, ad anno scolastico inoltrato, all'insegnamento catechistico un'ora fuori dell'orario generale porterebbe grave perturbazione, oltrochè al sentimento religioso della quasi totalità dei cittadini (vedi statistica allegato A) che han sempre richiesto e richiedono tutt'ora pei propri figli quell'insegnamento anche alle abitudini ormai inveterate della popolazione, che su detto orario fece particolare assegnamento, avendo, specialmente molte madri operaie, sistemato, in relazione ad esso, altre loro occupazioni, per soddisfare al legittimo o meglio doveroso desiderio di accompagnare i loro bimbi da casa a scuola e da scuola o casa.

Inoltre, riuscirebbe oltremodo difficile imporre ai maestri ed ai catechisti che assunsero l'insegnamento pel corrente anno, un nuovo orario, avendo la maggior parte altri impegni che loro impediscono di dedicare all'insegnamento stesso ore diverse dalle attuali.

Infine i maestri che raggiungono il numero di 177 (vedi statistica alleg. A) non potrebbero essere incaricati dell'insegnamento religioso fuori dell'orario normale, senza dar loro diritto ad uno speciale compenso che, per parità di trattamento, dovrebbe essere esteso ai catechisti, in numero di 40 (vedi pure statistica alleg. A.), i quali ora lo apprestano gratuitamente; mentre nel bilancio comunale nessun fondo è stanziato per tale compenso ed in genere per l'istruzione catechistica. E quest'ultima osservazione, oltre a quella relativa ai sentimenti ed alle consuetudini della popolazione, dimostra che sarebbe assolutamente inopportuna ogni innovazione, finché non sia definitivamente deciso il merito del ricorso.

Appressodichè il Comune di Venezia, a mezzo dei sottoscritti suoi procuratori, chiede e

conclude

affinché piaccia all'Ecc.ma Sezione Quarta pronunciare:

in via incidentale

sospendersi, fino ad esito definitivo del presente reclamo, l'esecuzione del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 8 marzo 1910.

Ed in merito

doversi annullare ed annullarsi il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 8 marzo 1910, partecipato al Comune con nota prefettizia del successivo giorno 12.

Avv. Comm. CARLO SANTUCCI.
Avv. PIETRO SOLVENI estensore.

La IV Sezione del Consiglio di Stato non tardò ad occuparsi del Ricorso del Comune di Venezia; poiché al Sindaco di quella città, poche settimane dopo, pervenne la seguente comunicazione:

Consiglio Provinciale Scolastico
e
R. Provveditorato agli Studi
della
PROVINCIA DI VENEZIA

Venezia, 8 luglio 1910

Il Ministero di Pubblica Istruzione, con nota del 4 corrente n. 7933 m'incarica di comunicare alla S. V. Illustrissima che con decisione pubblicata il 10 Giugno la Sezione 4a del Consiglio di Stato, riservando ogni pronuncia di merito sul ricorso prodotto da codesta On. Amministrazione contro il Decreto ministeriale 8 Marzo 1910 relativo all'insegnamento religioso nelle scuole elementari, ha sospeso l'esecuzione del Decreto stesso fino alla pronuncia definitiva.

p. Il Prefetto Presidente
f.to PEVERELLI

Dopo tale comunicazione, a Venezia si continua a impartire l'istruzione religiosa e si attende che la 4a Sezione del Consiglio di Stato si pronunci nel merito della controversia.

4. — Il Ministro Credaro, quando il 4 Luglio del corrente anno scriveva al Consiglio Provinciale Scolastico di Venezia, che la 4a Sezione del Consiglio di Stato aveva sospeso l'esecuzione di un Decreto ministeriale in materia di istruzione religiosa, e si era riservato di pronunciarsi sul merito, stava elaborando un nuovo Decreto, che veniva da lui firmato 5 giorni dopo; Decreto ancora più deplorabile di quello sopra riferito.

Esso riguarda l'istruzione religiosa nelle Scuole Comunali della città di Milano.

Merita esso pure di essere conosciuto integralmente, perché è indice eloquente dei criteri direttivi seguiti dall'attuale Ministro della pubblica istruzione.

IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vedute le denunce prodotte dal maestro Ermanno Magalotti e dal signor Gennaro Melzi, per l'annullamento d'ufficio delle deliberazioni 21 novembre e 2 dicembre 1908 del Consiglio scolastico provinciale di Milano, relative alle modalità per l'insegnamento della religione nelle scuole elementari del comune capoluogo ;

Esaminati gli atti e udita la Commissione consultiva:

Ritenuto in fatto che con istanze in data 30 ottobre e 16 novembre 1908, i rappresentanti della *Associazione del libero pensiero*, della *Camera del lavoro*, della *Società democratica lombarda* e dei *Gruppi socialisti milanesi* ed i direttori didattici Mor. Rugarli e Crotti delle scuole elementari di Milano, si rivolgevano al Consiglio scolastico provinciale, chiedendo: 1) Che l'insegnamento religioso fosse impartito in ore fuori dell'orario scolastico: 2) Che l'insegnamento stesso non fosse impartito nella quinta e sesta classe: 3) Che fosse vietato al Comune di inviare alle famiglie degli alunni moduli per la richiesta dell'insegnamento stesso:

Che il Consiglio provinciale scolastico, nelle sue tornate del 21 novembre e 28 dicembre 1908, prese in esame le istanze predette e considerato: *a)* che se con l'art. 3 del regolamento generale scolastico si fosse voluto permettere l'insegnamento religioso soltanto fuori dell'orario scolastico, lo si sarebbe espressamente dichiarato: *b)* che, dovendosi in primo luogo ricorrere all'opera dei maestri, sarebbe assurdo ritenere che tale opera si dovesse prestare fuori dell'orario normale, senza compenso alcuno: *c)* che, dovendo, le classi quinta e sesta considerarsi come continuazione delle prime quattro classi, non vi era ragione per escludere che in

esse anche potesse impartirsi l'istruzione religiosa: *d*) che appariva pienamente legale il sistema seguito dalla Amministrazione comunale di consegnare ai padri di famiglia, all'atto dell'iscrizione, con gli altri moduli, anche quello per la richiesta dell'istruzione religiosa, stabili: 1) che l'istruzione religiosa fosse impartita nell'ultima ora di lezione: 2) che fosse data anche nella quinta e sesta: 3) che fossero i direttori obbligati a distribuire i moduli per l'istruzione religiosa: Che contro le surriferite deliberazioni reclamano al Ministero il maestro Ermanno Magalotti nella sua qualità di insegnante del Comune ed il signor Gennaro Melzi nella qualità di cittadino ed elettore.

Asseriscono essi: *a*) che a norma del regolamento generale scolastico l'istruzione religiosa non deve essere impartita nelle ore di scuola: se fosse vero il contrario, non si spiegherebbe il perché della funzione affidata in materia al Consiglio provinciale scolastico di stabilire cioè, le ore: *b*) che, ordinando l'insegnamento religioso nel modo stabilito dal Consiglio provinciale scolastico, si obbligano i fanciulli che non l'abbiano richiesta a lasciare la scuola. Violandosi l'art. 97 del regolamento che impone a tutti l'osservanza della tabella d'orario: *c*) che i corsi di quinta e sesta sono regolati esclusivamente dalla legge 8 luglio 1904, che non parla di insegnamento religioso: sicché tale insegnamento non dove darsi in quelle classi, come fu esplicitamente dichiarato dal governo innanzi alla Camera: *d*) che subordinatamente ammesso che l'istruzione religiosa possa considerarsi come rispondente a bisogni locali, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, dovrebbe essa impartirsi in ore e con retribuzioni aggiuntive, secondo l'articolo stesso: *e*) che il sistema dei moduli è illegale, poiché i moduli stessi sono dati non a chi li chiede, ma a tutti e spesso la restituzione ne è sollecitata, facendosi così luogo a un vero e proprio referendum.

Che il Comune di Milano, invitato a presentare le sue deduzioni osserva: *a*) che contrariamente a quanto asserisce il Melzi, i moduli per la refezione e i libri sono offerti a tutte le famiglie, e i genitori sono aiutati dalle direzioni didattiche nella redazione delle schede: *b*) che la distribuzione delle schede per l'istruzione religiosa, come si rileva dai moduli e dalla circolare, ha luogo senza sollecitazioni e pressioni di sorta;

Considerato nel merito che a risolvere esaurientemente la questione sollevata col primo motivo di nullità denunciato dai signori Magalotti e Melzi sia indispensabile anzitutto determinare il carattere che all'insegnamento religioso assegnano le vigenti disposizioni, imperocché soltanto dai risultati di siffatta indagine completamente trascurata dal Consiglio provinciale scolastico, è possibile trarre elementi sicuri per risolvere una controversia che tocca l'organismo didattico della scuola;

Che un esame anche superficiale delle riforme legislative e regolamentari sulla materia conduce agevolmente alla conseguenza che l'istruzione religiosa abbia oggi carattere essenzialmente facoltativo, in guisa da rimanere estraneo all'organismo didattico della scuola elementare;

Prescindendo infatti, dalla questione fondamentale sulla efficacia abrogativa della legge del 1877 in confronto all'art. 315 della legge organica — questione vivamente discussa e variamente risolta — certo è che, avuto riguardo alla interpretazione data alla legge dalle norme regolamentari, l'istruzione religiosa, regolata nel 1895 come insegnamento e da impartirsi obbligatoriamente dal Comune, ha perduto col regolamento in vigore anche quel residuo di carattere obbligatorio che aveva, poiché l'art. 3 dà ai Comuni soltanto facoltà di provvedere;

Che da siffatte premesse è agevole dedurre la conseguenza, che non solo l'insegnamento religioso non entri più nell'organismo didattico normale della scuola elementare, ma che non possa, dato questo suo carattere, impartirsi in ore comprese nell'orario normale. Se altre considerazioni fosse necessario aggiungere, a sostegno dell'assunto, basterebbe osservare: *a*) che il diritto riconosciuto ai maestri di rifiutarsi a impartire l'istruzione religiosa è una riprova evidente che trattasi di materia estranea alla scuola così com'è organizzata: *b*) che il principio consequenziale dell'obbligo di impartire gli insegnamenti facoltativi fuori dell'orario normale ha positive applicazioni nella legge 8 luglio 1904, n. 407, che all'art. 10 permette l'istituzione di insegnamenti facoltativi nella quinta e sesta classe, purché impartiti appunto in ore aggiuntive;

Che, ciò ammesso, appare evidente come non fosse necessario, contrariamente all'assunto del Consiglio provinciale scolastico, la espressa statuizione di regolamento per obbligare i comuni a impartire l'istruzione religiosa fuori dell'orario normale. La esplicita norma sarebbe stata invece necessaria per autorizzare il contrario, trattandosi allora di apportare una modificazione nell'orario scolastico che lo stesso regolamento (art. 97) dichiara di obbligatoria osservanza in tutte le scuole; mentre, se un argomento si può trarre, dal testo dell'art. 3 in esame, esso è contro la tesi sostenuta nella deliberazione denunciata, dappoiché l'attribuzione data al Consiglio provinciale scolastico di fissare il giorno e l'ora per l'insegnamento religioso presuppone appunto che l'insegnamento stesso debba impartirsi in ore aggiuntive, cioè in quelle ore oltre l'orario ordinario, che, per le condizioni d'ambiente, per il numero dei richiedenti e per altre peculiari circostanze, l'autorità sociale di tutela reputi caso per caso più opportuno. Che se a tutti i premessi rilievi contro la tesi avversaria si aggiunga quello importantissimo della violazione del diritto che gli alunni non

richiedenti l'istruzione religiosa verrebbero a subire con la riduzione dell'orario ufficiale, a danno degli insegnamenti obbligatori, appare incontrovertibile la massima, già del resto attenuata dal Consiglio di Stato anche sotto l'impero del precedente regolamento (Sezione prima, 2 maggio 1904 ; Comune di Fubine) che l'istruzione religiosa non possa impartirsi in ora compresa nell'orario normale.

Che, entrando in altro ordine di argomentazioni, è vano dedurre, come fa il Consiglio provinciale scolastico che l'insegnamento religioso debba impartirsi entro l'orario ufficiale, sol perché, potendo l'insegnamento stesso venire assunto da maestri, questi sarebbero obbligati ad un maggior lavoro senza compenso, il presupposto, infatti, su cui la deduzione si fonda, che cioè nella configurata ipotesi all'opera del maestro non si debba compenso, è del tutto errata. Il principio che domina nella nostra legislazione è che quante volte il maestro compie un maggior lavoro, questo debba essere remunerato; tale massima trova costante applicazione, come ne dà prova il citato art. 10 della legge 10 luglio 1904, che fa obbligo ai Comuni di retribuire a parte i maestri che insegnano in corsi di quinta e sesta, materie facoltative.

Che non varrebbe in contrario osservare che i maestri hanno il diritto di non accettare l'incarico di impartire l'insegnamento religioso, giacché la facoltà riconosciuta di rifiutare l'incarico è da un lato conseguenza del carattere non obbligatorio dell'insegnamento stesso e dall'altro ha per fondamento il rispetto alla libertà di pensiero e di coscienza cui sono informate le disposizioni positive sulla materia. Sicché la facoltà di rifiutare l'incarico non è correlativa all'obbligo di adempiere gratuitamente all'incarico stesso, ma trova giustificazione nei principi sovra esposti, i quali escludono che abbia voluto il legislatore derogare in questo campo — e sarebbe stata pur sempre necessaria un deroga espressa — al fondamentale principio già accennato della non gratuità delle prestazioni richieste agli insegnanti oltre quelle normali ad essi imposte dalle disposizioni vigenti ;

Che da siffatte premesse consegue non solo l'obbligo del comune di retribuire l'opera dei maestri che accettino d'impartire l'istruzione religiosa, ma altresì l'obbligo di rispettare l'ordine di precedenza stabilito dall'art. 3 del regolamento per i chiamati all'incarico, risultando, innanzi tutto ovvio dal testo che solo nel caso in cui i maestri delle classi non siano reputati idonei all'ufficio o non lo accettino, si possa affidare l'incarico a estranei, e desumendosi tale principio anche dal sistema seguito in casi analoghi, ad esempio in quello disciplinato dall'art. 12 dello stesso regolamento, ispirato anch'esso alla finalità d'impedire che, salvo casi eccezionali, di funzioni comunque inerenti alla scuola, siano investite persone ad essa estranee;

Che non più, fondata in diritto si presenta la denunciata deliberazione nella parte con cui dispone che l'istruzione religiosa sia impartita anche nella quinta e sesta classe. L'attenuazione che queste due classi siano una continuazione delle prime quattro, prescinde affatto dal pensiero, che guidò il legislatore nell'attuare la riforma del 1904, che consiste essenzialmente nella creazione di un nuovo tipo di scuola con indirizzo eminentemente pratico e professionale, ben distinto da quello a cui mira il vero corso elementare costituito dalle prime quattro classiche, il prescindere da questa organica differenza, desunta oltrecchè dal testo, dallo spirito che informa tutta la legge del 1904, giova considerare che la interpretazione esatta dell'art. 3 del regolamento in vigore non può compiersi, astraendo da ogni indagine sul suo fondamento legislativo, imperocché, attesa l'indole della materia, che non è di carattere regolamentare, non potrebbe il precetto in esame giustificarsi, qualora non trovasse fondamento in una norma indole legislativa.

Ora una indagine sulle riforme attuate in materia conduce alla conseguenza che l'insegnamento religioso riguardato anche come materia di carattere essenzialmente facoltativo, non può parlarsi che a riguardo delle prime quattro classi elementari, poiché è soltanto in relazione ad esse che oggi può discutersi circa la portata abrogativa o meno della legge del' 1877 in relazione all'art. 315 della legge organica. Sicché la norma, regolamentare di cui trattasi, con la quale i dubbi sollevati si intese di risolvere in quella forma che parve più rispondente allo spirito delle citate leggi, non può riguardare che quelle parti del corso elementare i cui programmi, almeno sotto un certo particolare aspetto, non hanno un contenuto tassativamente designato; per l' insegnamento nei corsi di quinta e sesta classe vigono, invece, speciali e tassative norme che non lasciano campo alla esplicazione di facoltà regolamentare, essendosi il legislatore riservato il diritto di disciplinare, come ha concretamente disciplinato, tutto il contenuto didattico del nuovo tipo di scuola, sia in rapporto agli insegnamenti obbligatori, come in rapporto a quelli di facoltativa istituzione, i quali ultimi, perché diretti a integrare il contenuto didattico del corso popolare, hanno e non possono non avere che carattere essenzialmente ed esclusivamente tecnico e professionale.

Che infine è da ritenersi illegale il sistema seguito dall'Amministrazione comunale di distribuire ai padri i moduli per la richiesta della istruzione religiosa, desumendosi tale illegalità sia dal testo delle norme regolatrici, sia da considerazione d'ordine più generale, che attengono all' indole della materia. Non è, infatti, seriamente disputabile il rilievo che, parlando l'art. 3 di istruzione religiosa da impartirsi agli alunni « i cui genitori la chiedono » l'esercizio della facoltà consentita al Comune debba per necessità presupporre la privata iniziativa, rimanendo al Comune medesimo interdetto l'uso di qualsiasi mezzo che tenda ad eccitare una richiesta da lasciarsi, invece, libera e spontanea.

Che la tesi dedotta unicamente dal testo della norma positiva risulta confortata in modo ineccepibile da quelle considerazioni d'indole generale a cui si è fatto cenno. Dappoiché in un campo che tocca tanto da vicino le coscienze, appare consigliabile sistema quello di circondare la richiesta dei padri di famiglia di tutte quelle garanzie che tendono ad assicurarne la piena spontaneità. Ora, astraendo da ogni riflesso circa il concreto modo di agire del comune di Milano, e ammettendo anzi, senza contrasto, che nessuna benché minima pressione venga nel fatto esercitata, è innegabile che il sistema dei moduli in 'certo qual modo sostituisce l'azione della autorità comunale alla libera iniziativa dei genitori, eccitandoli a far uso di una facoltà che il regolamento ad essi direttamente conferisce. Nella specie, trattasi di una provocazione a determinare la volontà che potrebbe dirsi obbiettiva consistente nell'atto stesso di promuovere la determinazione anche senza l'intenzione di determinarla. Questa specie di coazione indiretta in *re ipsa*, inficia tutto il sistema, senza che occorra a metterne in luce la illegalità, la prova di una effettiva materiale coercizione.

Che se, astrattamente sempre considerata la questione, si pon mente alle condizioni peculiari d'ambiente derivanti da lotte di natura politica e dai rapporti fra amministratori e amministrati, non può esser dubbia la conclusione che in questa materia non tanto giovi il non essere quanto il non sembrare, dappoiché la coazione apertamente esercitata, offre campo ad una esplicita condanna di sistemi, laddove non sarebbe possibile cogliere e colpire gli effetti di procedimenti che non hanno, ma possono avere una portata coattiva.

PER QUESTI MOTIVI

Veduti gli articoli 4 della legge 13 novembre. 1859 e 267 del regolamento generale scolastico 6 febbraio 1908.

DECRETA:

Sono annullate d'ufficio le deliberazioni 21 novembre e 28 dicembre 1908 del Consiglio scolastico provinciale di Milano relative alle modalità per l'insegnamento della religione nelle scuole elementari del Comune capoluogo, dichiarandosi: 1) che l'insegnamento religioso deve essere impartito in ore estranee all'orario normale di lezione, con retribuzione aggiuntiva ai maestri delle scuole cui sia affidato ; 2) che non possa la istruzione religiosa essere impartita in corsi di quinta e sesta classe ; 3) che non possa il Comune distribuire ai padri di famiglia moduli per la richiesta di detto insegnamento.

Il Prefetto e il presidente del Consiglio provinciale scolastico di Milano sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Milano, 9 luglio 1910.

il ministro: f. CREDARO.

Dunque, il Ministro Credaro, contrariamente alle precise disposizioni della Legge, del Regolamento e delle ripetute assicurazioni date anche quest'anno alla Camera dei Deputati, dichiara facoltativo l'insegnamento religioso, che è, invece obbligatorio nei Comuni; lo caccia fuori dell'orario normale, capricciosamente, arbitrariamente, per far piacere ai pochi anticlericali, e pretende di insegnare al Municipio di Milano il sistema di procedura per la richiesta dell'insegnamento stesso.

Ora, il Municipio di Milano è retto da un Commissario Regio, il quale non ha saputo trovare in sé l'energia per opporsi alle conclusioni del Ministro.

Però, in attesa delle elezioni generali, che ridonino alla città la sua legittima rappresentanza, il Collegio dei Parroci di Milano ha deliberato di esortare le famiglie a non chiedere per quest'anno l'istruzione religiosa per i loro figli.

L'On. Giolitti ha sotto gli occhi non pochi di quegli *inconvenienti*, a cui accennava nella chiusa del suo discorso, il 27 Febbraio 1908.

Egli ebbe a dichiarare allora che, avvenendo degli inconvenienti, il *Governo provvederà*. Ma se è il Governo stesso che crea gli inconvenienti?!¹.

¹ Intanto, il 4 Ottobre 1910 , i Deputati Meda e Cornaggia hanno mandato alla Presidenza della Camera la seguente interpellanza:

"I sottoscritti convinti, che la leale applicazione dell'art. 3 del regolamento generale per l'istruzione primaria, in conformità allo spirito della legge organica vigente, importa che l'insegnamento religioso sia esteso a tutto il corso elementare ed impartito nell'orario scolastico, e

VIII.

La libertà d'insegnamento.

SOMMARIO. — 1. In Italia. — 2. In Francia. — 3. In Inghilterra. — 4. In Austria. — 5. Nella Spagna. — 6. Nella Svizzera. — 7. In Prussia. — 8. Nel Belgio. — 9. Negli Stati Uniti d'America. — 10. Voto finale.

1. Ora, dopo di avere, melanconicamente, meditato sulle catene che rendono l'istruzione e la scuola schiave dello Stato e divorziate dal Cristianesimo, è opportuno aggiungere qualche cosa intorno alla libertà d'insegnamento.

Il giorno 18 Febbraio 1876 in Bologna, duecento cattolici italiani fondavano la *Legg Daniele O' Connell*, la quale si proponeva: 1. *Di ottenere in Italia, la libertà dell'insegnamento cattolico in tutti i gradi, con piena efficacia civile*; 2. *di profittare, intanto, per quanto è possibile, delle vigenti leggi a favore dell'insegnamento medesimo.*

Il Sommo Pontefice Pio IX aveva diretto, in data 14 Febbraio, cioè quattro giorni prima, al Comm. Giovanni Acquaderni, Presidente del Consiglio Superiore della Società della Gioventù cattolica italiana, costituitosi in Comitato promotore della Lega, un Breve speciale, nel quale era detto:

« *Dove a qualsiasi errore, diletti figli, è concessa licenza sconfinata d'imperversare impunemente e di corrompere il popolo, l'insistere che anche alla verità sia libero di spargere il suo lume, dovrebbe considerarsi cosa non solo non Ripugnante alla ragione e al diritto, ma bensì ad entrambi pienamente consentanea e giustissima dai banditori è fautori della libertà se essi realmente mirassero al bene del popolo* ».

La Lega raccolse più di *duemila* aderenti, ma, per difetto di uomini capaci, forti, costanti, che la sapessero dirigere, dopo due anni, cessò di vivere. Però della libertà d'insegnamento si parlò in quasi tutti i Congressi, cattolici italiani successivi, e furono promosse e presentate al Parlamento parecchie petizioni.

Per tener vivo il fuoco, venne fondato nel 1879 in Bergamo, un periodico scolastico settimanale, intitolato appunto *La libertà d'insegnamento*. Cessò di uscire, dopo cinque anni, quando, per ragioni professionali, i tre fondatori non poterono rimanere vicini.

Venendo agli ultimi tempi, si deve accennare all'attività del Periodico *Scuola Italiana moderna*, dell'Associazione magistrale Nicolò Tommaseo e dell'altra *Pro schola libera*, nella quale è l'anima ancora ardente del venerando Prof. Allievo, il convinto, terribile avversario del monopolio della scuola per parte dello Stato.

Con grande competenza scrive e parla in favore della libertà d'insegnamento il Can. Prof. Giuseppe Piovano di Torino e l'*Unione popolare*, coi suoi foglietti di propaganda e l'*Unione elettorale* ne' suoi Congressi annuali battono il chiodo dell'autonomia comunale, anche in rapporto alla libertà, della scuola.

che i comuni siano liberi di adottare le forme ritenute nei singoli luoghi migliori, per portare a conoscenza dei genitori la facoltà loro riconosciuta dalla legge e le modalità per esercitarla: convinti pure che lo stesso art. 3 viene virtualmente annullato, quando i padri di famiglia non abbiano una via facile e spedita per ottenere la concessione dei locali, negata loro dalle giunte e dai consigli comunali avversi all'insegnamento religioso; interpellano il ministro di pubblica istruzione per sapere se non intenda emanare le opportune disposizioni, affinché cessi la difformità della pratica amministrativa in argomento. ,,

Tutto ciò è qualche cosa; ma, di fronte al monopolio scolastico dello Stato, che ormai si è impadronito di tutti i gradi dell'istruzione, con danno della cultura nazionale e con offesa alla libertà e al diritto naturale, è dovere, è bisogno di fare di più e di meglio.

Nell'art. 3 della Legge Casati è consacrato il principio della libertà d'insegnamento. Si legge nel I.° capoverso: Il Ministro della pubblica istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento: sorveglianza il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico.

Dunque, scrive l'Allievo, se il Ministro non governa l'insegnamento privato, deve lasciarlo libero e franco nelle sue movenze scolastiche.

Invece, mentre il Ministro della E. I. Domenico Berti affermava, fin dal 1856, che « dov'è libertà di vedere e di scrivere e di parlare, non si può, senza contraddizione, respingere la libertà d'insegnare » e nel 1867 aggiungeva « *Accettiamo con fiducia il sistema della libera concorrenza... questa concorrenza della scuola libera eserciterà ancora una benefica influenza sulle scuole dello Stato, col mantenere desta l'operosità negli insegnanti governativi;* » mentre un altro Ministro, Francesco Pèrez, scriveva nel 1729 al Deputato Bovio: « Se la libertà è qualche cosa, io la intendo particolarmente nella scuola ; » altri Ministri abbiamo veduto mettersi per opposta via e ostinarsi in essa, spinti dalla corrente settaria e dal socialismo, Da Ruggero Bonghi a Ferdinando Martini e a Luigi Credaro, quasi tutti i Ministri lavorarono a danno della libertà e a profitto del monopolio statale.

2. In ciò seguaci fedeli della teoria di Danton, il quale, fin dal 1793, proclamava; « E' tempo di ristabilire questo grande principio che si sembra disconoscere: che i ragazzi appartengono alla repubblica, prima di appartenere ai propri genitori».

In tempi recenti, la Terza Repubblica diede nel 1875 alla **Francia** una legge molto liberale, assicurando la libertà dell'insegnamento superiore per tutti i francesi, compresi i religiosi autorizzati o no. Commissioni giudicatrici *miste* presiedevano agli esami di laurea e davano i diplomi. Dopo vent'anni, i nuovi giacobini hanno stracciata quella legge e han cacciati i religiosi.

3. In **Inghilterra** nessuna legge impedisce a un privato, cittadino di aprire scuole e di insegnare ciò che egli stima essere buono.

Non solo: ma dal 1870 in poi, le scuole private sono sovvenzionate dallo Stato e parificate alle pubbliche.

L'insegnamento religioso è dato nelle scuole private e libere, da maestri scelti dalle diverse Chiese, in locali provveduti dalle Chiese stesse e i maestri di religione sono pagati dallo Stato.

Le licenze ed i diplomi si ottengono da tutti, indistintamente, presentandosi ad un esame dinanzi a una Commissione scolastica permanente.

4. In **Austria** per l'art. 17 della Costituzione, la scienza e il suo insegnamento sono liberi. Qualunque cittadino può aprire scuole, purché posseda il diploma di idoneità. L'istruzione religiosa è data in tutte le scuole pubbliche, come in Italia, nei primi tempi della Legge Casati. Eppure i cattolici dell'Austria non sono contenti; e nel Congresso tenuto a Innsbruck in questi giorni chiesero « una riforma, secondo lo spirito del cattolicesimo, della legge per le scuole popolari nell'Impero 14 maggio 1868, seguendo la direttiva data dall'Episcopato con la dichiarazione 12 marzo 1890 ».

5. La **Spagna**, dopo la rivoluzione del 1868, ha la piena libertà d'insegnamento. Pel Decreto-legge 21 ottobre 1868 « l'insegnamento è libero in tutti i gradi e in tutte le classi. Tutti gli spagnuoli hanno diritto d'aprire stabilimenti d'istruzione. Un privilegio godono gli Scolopi: essi possono insegnare, anche se sforniti di diplomi d'abilitazione.

6. Nella **Svizzera** la libertà d'insegnamento è assicurata in quasi tutti i Cantoni, ma più specialmente in quelli di Zurigo, Friburgo, Ticino, Neuchatel, Schnitz, Lucerna.

7. In **Prussia**, come in quasi tutta la **Germania**, la scuola è libera e dovunque è obbligatorio lo studio e l'esame di religione.

La scuola elementare, dal sesto al 14 anno, è obbligatoria. Essa è sorvegliata da un Comitato scolastico (Schulvorstand) presieduto dal Parroco cattolico o dal Pastore protestante.

8. Nel **Belgio** l'insegnamento di tutti i gradi è libero (articolo 12 della Costituzione). L'istruzione privata è parificata alla pubblica. I Comuni obbligati ad aprire scuole, possono, invece, adottare, pagandone le spese, le scuole private (art. 1 della Legge 15 settembre 1895). La religione e la morale sono materie obbligatorie d'insegnamento quotidiano (art. 43).

Però, neanche i cattolici del Belgio sono contenti. Nel recente Congresso di Nivelles, vennero rilevate le lacune, le violazioni della legge del 1895 e affermato il bisogno di una revisione, che assicuri meglio la libertà di coscienza.

9. Negli **Stati Uniti** d'America la libertà d'insegnare non ha limitazione di sorta. Né l'Unione, nè i singoli *Stati* esercitano alcuna ingerenza nelle scuole. Quasi tutti gli stabilimenti d'istruzione secondaria e superiore appartengono a privati o ad associazioni. Ivi l'iniziativa individuale crea tutto.

10. Da tutto ciò risulta, che noi, italiani, siamo in assai triste condizioni.

Facciamo nostro il voto espresso alla Camera dei Deputati il 27 febbraio 1877 del deputato Sorrentino: « La pubblica istruzione mi sembra oggi come racchiusa in una prigione, ed io vorrei rompere i cancelli e renderla libera ».

E facciamo nostro il già citato programma della Lega O' Connell e affidiamolo ad una Lega nazionale, che sia della prima più forte e più vitale e vinca la prova. Con la libertà d'insegnamento, avremo la scuola cristiana.

INDICE

I. – Necessità di conoscere la legislazione che regola l'istruzione pubblica e privata di tutti i gradi.

SOMMARIO. – 1. Occorrono norme direttive. -- 2. Deficienze e bisogni. 3. Fecondità legislativa. – 4. La legge Casati. – 5. Il malgoverno della pubblica istruzione. – 6. Criteri direttivi predominantiPag. 1

II. – Istruzione superiore.

SOMMARIO. – 1. Le Facoltà teologiche. – 2. Benefizi legali pei cattolici. 3. Miglioramenti nelle università libere. – 4. Istituzioni sussidiarie» 6

III. – Istruzione secondaria.

SOMMARIO. – 1. L'istruzione secondaria e l'insegnamento religioso. – 2. Come sia trattato l'insegnamento secondario privato. – 3. I Comuni, le Province, gli enti morali e l'istruzione secondaria. – 4. Regificazione di Scuole pareggiate. – 5. L'istruzione secondaria privata come possa migliorarsi ed estendersi» 10

IV. – Diplomi di abilitazione per esami e per titoli.

SOMMARIO. – 1. Diplomi d' abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere. – 2. Idem del disegno. – 3. Idem della computisteria. – 4. Idem della calligrafia» 14

V. – Istruzione privata secondaria ed elementare.

SOMMARIO. – 1. Facoltà di aprire Stabilimenti d'istruzione secondaria. – 2. Facoltà di aprire Corsi di istruzione secondaria. – 3. I privati di fronte alla Scuola normale. – 4. Istruzione paterna. – 5. Istruzione privata elementare. – 6. Istruzione libera» 16

VI. – Istruzione religiosa nelle scuole elementari.

SOMMARIO. – 1. Norme fondamentali. – 2. I primi strappi. – 3. La legge violata. – 4. Gli ultimi colpi. – 5. L'istruzione religiosa alla Camera dei Deputati» 21

VII. – Gli inconvenienti.

SOMMARIO. – 1. Il Crocifisso nelle aule scolastiche. – 2. Le aule negate per l'istruzione religiosa. – 3. L'istruzione religiosa esclusa dall'orario normale. – 4. Nuovi ostacoli all'istruzione religiosa» 31

VIII. – La libertà d' insegnamento.

SOMMARIO. – 1. In Italia. – 2. In Francia 3. In Inghilterra. 4. In Austria. 5. Nella Spagna. 6. Nella Svizzera. – 7. In Prussia. 8. Nel Belgio. – 9. Negli Stati Uniti d' America. – 10. Voto finale» 55